

## CLXXIII.

## TORNATA DEL 10 GIUGNO 1911

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — Comunicazioni (pag. 5513) — Presentazione di disegni di legge (pag. 5516) e di relazioni (pag. 5514, 5516, 5520) — Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (pag. 5514) — Votazione a scrutinio segreto — Si procede alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie » (N. 545-A) — Sull'art. 1º parlano i senatori Tommasini (pagina 5516), Scialoja, relatore (pag. 5516) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 5517); sull'art. 2 i senatori Mazzoni (pag. 5518), Veronese (pag. 5518, 5524), Celoria (pag. 5520), Del Giudice (pag. 5524), Scialoja, relatore (pag. 5520, 5523), e il ministro della pubblica istruzione (pag. 5522); sull'art. 3 i senatori Mazzoni (pag. 5529), Veronese (pag. 5525, 5529), Del Giudice (pag. 5528), Scialoja, relatore (pag. 5526, 5529) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 5527, 5529); sull'art. 4 il senatore Veronese (pag. 5530) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 5530); sull'art. 5 i senatori Mazzoni (pag. 5531), Veronese (pag. 5531, 5537), Garofalo (pag. 5532), Tumassia (pag. 5532), Morandi (pagina 5534), Filomusi-Guelfi (pag. 5538), Parpaglia, ff. di relatore (pag. 5536, 5537, 5538) e il ministro (pag. 5534, 5537, 5538); sull'art. 8 il senatore Veronese (pag. 5539) e il ministro (pag. 5539) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 5540) — Si approva poi il disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 577) (pag. 5540) — Osservazioni del senatore Barzellotti per lo svolgimento della sua interpellanza concernente il palazzo Farnese (pag. 5547); risposta del Presidente del Consiglio (pag. 5549) — Nomina di commissario (pag. 5547) — Giuramento del senatore Fano (pag. 5547) — Risultato di votazione (pag. 5547).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della marina, del tesoro e della pubblica istruzione.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Messaggio del Presidente  
della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che il Presidente della Camera dei deputati, con suo messaggio, ha trasmesso al Senato la proposta di legge, di iniziativa di quel ramo del Parlamento: « Costituzione in comune di Calciano frazione del comune di Caraguso ».

Do atto al Presidente della Camera elettiva di questa trasmissione; il disegno di legge sarà stampato e inviato agli Uffici.

**Comunicazione.**

**PRESIDENTE.** Annunzio al Senato che il senatore Fiocca ha inviato le sue dimissioni da membro della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Riforma della procedura penale ». In suo luogo ho nominato il senatore Baccelli.

**Presentazione di relazioni.**

**MELODIA,** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MELODIA,** A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatori dei signori: 1° Tecchio avv. Sebastiano; 2° Castiglioni marchese Baldassarre; 3° Minervini comm. Gennaro.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole senatore Melodia della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

**PAGANO GUARNASCHIELLI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PAGANO GUARNASCHIELLI.** A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore dei signori: Vacca comm. Guglielmo; Petrilli commendator avv. Oreste; Sandrelli commendator avv. Carlo.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onor. senatore Pagano Guarnaschelli della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bava-Beccaris, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del signor Arnaboldi Gazzaniga conte Bernardo.

**BAVA-BECCARIS,** *relatore.*

**SIGNORI SENATORI.** — Con decreto del 3 giugno 1911, per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno Arnaboldi Gazzaniga conte Bernardo, che fu deputato al Parlamento per otto consecutive legislature, cioè dalla XV alla XXII.

Concorrendo in lui tutti i titoli prescritti dallo Statuto, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ve ne propone la convalidazione.

**PRESIDENTE.** Sulle risoluzioni della Commissione, il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Ha pure facoltà di parlare l'onorevole senatore Bava-Beccaris, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del signor Beccaria Incisa nobile Emanuele.

**BAVA-BECCARIS,** *relatore.*

**SIGNORI SENATORI.** — Con Regio decreto 3 giugno corrente, per la categoria 7ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il nobile Emanuele Beccaria Incisa, inviato straordinario e ministro plenipotenziario dal 1895.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto esatto il titolo e concorrendo nel Beccaria Incisa tutti gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

**PRESIDENTE.** Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Ha ancora facoltà di parlare l'onor. senatore Bava-Beccaris, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del signor Grenet vice-ammiraglio Francesco.

**BAVA-BECCARIS,** *relatore.*

**SIGNORI SENATORI.** — Con Regio decreto in data 3 giugno 1911, per la categoria 14ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il vice-ammiraglio Francesco Grenet.

La vostra Commissione, avendo riscontrato esatto il titolo di nomina e concorrendo gli altri requisiti voluti, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvene la convalidazione.

**PRESIDENTE.** Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bava-Beccaris, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del signor Ponza di San Martino nobile Cesare.

**BAVA-BECCARIS,** *relatore.*

**SIGNORI SENATORI.** — Con decreto del 3 giugno 1911, per la categoria 14ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno Ponza di San Martino nobile Cesare, tenente generale.

Poichè egli ha i titoli prescritti dallo Statuto la vostra Commissione, all'unanimità, ne propone la convalidazione.

**PRESIDENTE.** Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Prampero, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del sig. Lanciani prof. Rodolfo.

**DI PRAMPERO, relatore.**

**SIGNORI SENATORI.** — Con R. decreto 3 giugno 1911, per la categoria 18<sup>a</sup> dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno il professore Rodolfo Lanciani, membro della R. Accademia dei Lincei dal 1885.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo e degli altri requisiti dallo Statuto previsti, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporre la convalidazione.

**PRESIDENTE.** Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Prampero, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del sig. Vittorelli nob. Jacopo.

**DI PRAMPERO, relatore.**

**SIGNORI SENATORI.** — Con Regio decreto 3 giugno anno corrente, per la categoria 17<sup>a</sup> dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno il nobile Jacopo Vittorelli, Regio prefetto dal 1901.

La vostra Commissione, verificata la validità del titolo e degli altri requisiti dallo Statuto prescritti, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporre la convalidazione.

**PRESIDENTE.** Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Prampero, per riferire sulla nomina a senatore del signor Fano professor Giulio.

**DI PRAMPERO, ff. relatore.** A nome del relatore senatore Colombo ho l'onore di riferire al Senato che con Regio decreto in data 3 giugno 1911, il signor prof. Giulio Fano, socio della R. Accademia dei Lincei, è stato nominato senatore del Regno.

32

Constando dai documenti presentati che il prof. Giulio Fano è stato nominato socio nazionale della R. Accademia dei Lincei e che la sua nomina è stata approvata con Regio decreto del 31 luglio 1903, e quindi avendo egli il requisito determinato dal n. 18, dell'art. 33 dello Statuto del Regno, la vostra Commissione, a unanimità di voti, ve ne propone la convalidazione.

**PRESIDENTE.** Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Prampero, per riferire sulla nomina a senatore del signor Lustig prof. Alessandro.

**DI PRAMPERO, ff. relatore.** Pure a nome del relatore senatore Colombo ho l'onore di riferire al Senato che con Regio decreto in data 3 giugno 1911, il signor prof. Alessandro Lustig è stato nominato senatore.

Constando dagli atti che il prof. Alessandro Lustig è stato nominato membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione per quadriennio dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1906, e poi fu nuovamente nominato alla stessa carica per quadriennio dal 1° luglio 1907 e la tiene tuttora, così a termini dell'art. 33, n. 19, dello Statuto del Regno, la vostra Commissione, a unanimità di voti, ve ne propone la convalidazione.

**PRESIDENTE.** Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Colonna Fabrizio, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del signor Sinibaldi avv. Tito.

**COLONNA FABRIZIO, relatore.**

**SIGNORI SENATORI.** — Con R. decreto in data 3 giugno 1911, per la categoria 3<sup>a</sup> dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno l'avv. Tito Sinibaldi.

Dai documenti presentati, risulta che il Sinibaldi fu deputato per tre legislature, XX, XXI e XXII, e concorrendo gli altri requisiti voluti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporre la convalidazione.

**PRESIDENTE.** Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

**Presentazione di disegni di legge  
e d'una relazione.**

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Modificazioni alla legge n. 377 in data 27 giugno 1909 sulla riserva navale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Permuta di un oggetto appartenente al museo Nazionale di Napoli con altro appartenente ai Reali musei di Berlino ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Finali della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto sulla convalida della nomina a senatore dei signori: Arnaboldi Gazzaniga, Beccaria Incisa, Grenet, Lanciani, Ponza di San Martino, Sinibaldi, Vittorelli. Fano e Lustig.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie » (N. 545).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie ».

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri fu chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

**Art. 1.**

Gli esperimenti bimestrali e trimestrali prescritti dal regolamento legislativo, approvato con Regio decreto 13 ottobre 1904, n. 598, sono aboliti.

Nelle scuole elementari e popolari alla fine di ogni bimestre, e nelle scuole secondarie alla fine di ogni trimestre, si assegnerà, nel modo che sarà determinato col regolamento, a ciascun alunno, per ciascuna materia, un numero di punti da zero a dieci secondo il profitto accertato; la stessa assegnazione di punti sarà fatta per la condotta tenuta dall'alunno.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Ho chiesto di parlare per proporre un modesto emendamento di forma, onde togliere ogni dubbio possibile d'interpretazione.

Alle parole « la stessa assegnazione di punti sarà fatta per la condotta tenuta dell'alunno » propongo di sostituire le altre « analoga assegnazione di punti sarà fatta per la condotta tenuta dall'alunno ».

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Non ho preso la parola, ieri nella discussione generale perchè poco c'era da aggiungere a quanto è stato egregiamente detto dall'onor. senatore Mazzoni e dal relatore dell'Ufficio centrale, i quali del resto, sebbene sembrassero dissentire, avevano comune, sotto forma diversa, il culto delle idealità educative. Udii anche con ammirazione e simpatia le dichiarazioni dell'egregio ministro, il quale si propone nelle leggi che presenta di tenere alto

lo spirito dal quale dobbiamo aspettare la riforma più vera e schietta del nostro insegnamento. Egli riconobbe quanta efficacia è da aspettare soprattutto dall'opera dell'insegnamento; egli mostrò quanta fiducia nutre nella coscienza degli insegnanti stessi, e noi non dobbiamo dubitare che in gran parte questo miglioramento cui si aspira è da attendere solo dall'opera loro, e dalle prove che noi novamente domandiamo agli alunni che si formano nelle nostre scuole.

Vedo con grande soddisfazione che si torna agli esami, il miglior esperimento educativo dei nostri istituti didattici, da cui pareva che ci fossimo dipartiti per presupporre una maturità, che risultava solo per diploma. E poichè qui si parla del profitto che per esami si accerta e che si misura con un numero di punti che va dal zero al dieci, io me ne conforto; e vorrei solo pregare l'egregio ministro che nel preparare il regolamento che determinerà le modalità per l'esplicazione di questa legge, voglia riconoscere e lasciare la massima libertà ai professori, che devono disporre di questi punti, poichè da certo tempo è invalso nell'Amministrazione l'uso di proscrivere le frazioni di punto, con offesa della libertà e della coscienza di chi vota, e con comodo solo di chi fa le medie, o di chi guarda solo ai risultati giuridici della licenza strappata.

Ora, la libertà che si lascia al votante protegge anche dal rischio di dare non più una importanza logicamente numerica, ma convenzionale e ispirata solo alla considerazione del successo alla cifra del voto, sottoposta ad artifici di compensi soggettivi. Capisco che è necessario determinare con criteri uniformi la promozione; ma vorrei che, per quanto è possibile, l'insegnante fosse lasciato libero nella designazione sincera del punto di merito, e che quindi si potesse dare luogo votando anche alle frazioni di punto. Questa libertà sarà prova di rispetto alla coscienza di chi esamina e sarà malleveria di più diligente giustizia agli esaminati.

Se l'onor. ministro è della stessa opinione, io lo prego di tener conto di questa preghiera nella compilazione del regolamento.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto il lieve emendamento proposto dal relatore e cioè che si dica « analoga assegnazione di punti ».

Assicuro poi l'onor. Tommasini che io sono perfettamente convinto che la bontà di una scuola è per 95 centesimi nella bontà del professore, e che al professore bisogna lasciare la maggiore libertà e responsabilità. Aggiungo anche che attribuisco alle norme, che tendono a disciplinare l'azione del professore, un valore sempre scarso. O il professore ha coscienza o scienza, e le scuole procedono bene, o non ha coscienza e scienza, ed allora con nessuna legge e con nessun regolamento possiamo dargli questi requisiti.

Nella compilazione del regolamento io terrò presenti le osservazioni dell'onor. Tommasini e procurerò sempre di porre meno ostacoli che sia possibile alla libera azione dell'insegnante. In una materia così ardua e così irriducibile a formule, come è questa dell'educazione, io credo che la libertà sia sempre la migliore norma. (*Approvazioni*).

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Ringrazio l'onor. ministro delle assicurazioni che mi ha dato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1 con la sostituzione nel secondo comma della parola « analoga » alle altre « la stessa », accettata dal ministro.

Chi approva l'art. 2 così emendato, voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

La promozione alla quarta classe del ginnasio, alla seconda dell'Istituto tecnico, il compimento, la maturità e la licenza si ottengono soltanto per esame. Nel classificare le prove di esame si deve tener conto del valore dimostrato dall'alunno durante l'anno scolastico.

La promozione alle altre classi è conferita senza esame all'alunno che abbia ottenuto nell'anno una media di punti bimestrali e trimestrali, secondo l'art. 1, non inferiore a setto decimi, se appartiene alle scuole elementari e popolari o alle prime due classi delle scuole

medie di primo grado, non inferiore a otto decimi nei rimanenti casi.

La media di condotta necessaria per conseguimento della promozione senza esame è, in tutti i casi, di almeno sette decimi.

Il Governo del Re ha facoltà d'istituire per regolamento esami di semplice graduazione per gli alunni promossi senza esame.

MAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Sono lieto di trovarmi in pieno accordo con l'onorevole ministro e coll'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, perchè nel presente disegno di legge siano chiare le disposizioni che mirano a ottenere il risultato che ci proponiamo e di cui ieri discutemmo. Ad ogni modo stimo non inutile fare alcune osservazioni riguardo alle disposizioni di questo art. 2.

Innanzitutto debbo osservare qualche cosa rispetto alla forma. Non si può, mi pare, o almeno non è opportuno, che nel « classificare una prova di esame » si tenga conto del valore intellettuale e morale complessivo del candidato. La prova di esame è qualche cosa di per sé stante. Un componimento italiano, un problema di matematica, hanno un valore proprio in sé; e nel classificarli non si può tener conto se non di quello che risulti provato dal lavoro stesso.

Invece, come ieri cercai dimostrare, è certamente utile che nel determinare il voto finale da assegnare al giovane si tenga conto di tutti quegli elementi di giudizio che si possano avere sul valore intellettuale e morale di lui. Quindi, pur approvando il concetto che ha ispirato la disposizione, non me ne sembra esatta la dicitura. Dice il primo comma dell'art. 2 che: « Nel classificare le prove d'esame si deve tener conto del valore dimostrato dall'alunno durante l'anno scolastico ». A me sembrerebbe più esatto che si dicesse: « Classificate le prove di esame, si dovrà tener conto, per determinare il punto finale, del valore dimostrato dall'alunno durante l'anno scolastico, in base alle medie trimestrali e bimestrali, e del complesso delle sue qualità intellettuali e morali ».

Un altro punto di questo art. 2, mi lascia un po' dubbioso sulle sue conseguenze: ed è l'ultimo comma. Non mi so ancora render bene

conto di che cosa saranno questi esami di semplice graduazione fra gli alunni promossi senza esame.

In quanto questi alunni siano stati promossi, essi sono già passati alla classe superiore; quello poi che è il valore relativo di un giovane rispetto all'altro, risulta dal modo come essi sono stati classificati.

Che vantaggio perciò si avrà con questa facoltà concessa al Governo del Re di istituire per regolamento un'altra serie di esami di semplice graduazione, io non so bene comprenderlo.

Vediamo che cosa potrebbe accadere all'atto pratico: perchè chi vive nella scuola sa come vadano queste cose. Poniamo che un giovane promosso senza esame, quando sia sottoposto ad una di quelle prove di semplice graduazione, nel risolvere il problema di matematica o nell'interpretare il passo di greco da tradurre, non vi riesca.

Io domando se tale prova infelice non verrà, sia pure a torto, a fare apparire come ingiusto il giudizio in base al quale l'alunno era stato promosso senza esami, e non offrirà ai compagni non promossi un'arma formidabile per protestare contro la giustizia della Commissione esaminatrice. Si darà luogo così a contrasti o sospetti che non è punto necessario suscitare e che anzi potrebbero essere dannosi.

Ed altri casi potrei facilmente presentarvi; ma sarebbe superfluo. Per queste ragioni io mi permetto di pregare che si voglia togliere l'ultimo capoverso dell'articolo 2<sup>o</sup>, proposto dallo Ufficio centrale.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Prima di fare le mie osservazioni sull'art. 2, e specialmente sul primo e sul secondo comma, avrei bisogno di alcuni chiarimenti per non fare osservazioni inutili.

I chiarimenti che io domando sono questi. Si dice qui all'art. 2: la promozione alla quarta ginnasiale e alla seconda di Istituto tecnico si ottengono soltanto per esami. Ora io vorrei sapere perchè si fa la promozione alla seconda di Istituto tecnico per esame. Pur essendo in principio favorevole a far fare gli esami in ogni classe, per le ragioni che ho già esposte brevemente ieri, dal momento che questa è una legge di passaggio da un sistema di rilascia-

tezza ad un sistema più severo, nell'interesse della scuola io accetto anche il progetto di legge come sta. Ma allora mi domando la ragione per cui per alcune classi basta la promozione in base alle medie annuali e perchè non si applica lo stesso sistema per la prima classe dell'Istituto tecnico.

Perchè la promozione alla quarta classe di ginnasio si comprende, essendo esso diviso in ginnasio inferiore e superiore, e quindi vi è la licenza del ginnasio inferiore e quella del ginnasio superiore, onde è giusto che queste licenze siano ottenute per esame.

Così la licenza di liceo e la licenza di istituto.

Ma io non ho mai saputo che l'Istituto tecnico sia diviso in parti, in modo da avere varie licenze. Non vi è la licenza dalla prima alla seconda classe; se mai vi è la divisione in bienni.

Ora, io non so da quale criterio sia partito l'egregio onor. ministro della pubblica istruzione nello stabilire che la promozione alla seconda classe dell'Istituto tecnico debba essere ottenuta per esame.

Questo il primo chiarimento.

Il secondo chiarimento riflette il secondo comma di questo articolo. Si dice che la promozione alle altre classi è conferita senza esami all'alunno che abbia ottenuto nel profitto una media determinata. Ora qui non è chiaro se si tratta della media in una materia o se si tratta della media in tutte le materie. Se si tratta di una sola materia, allora bisogna dirlo ed io sono pienamente d'accordo. Se si tratta della media in tutte le materie non sarei invece d'accordo, perchè essa può essere tale che l'alunno abbia i sette decimi di media in tutte le materie ma abbia invece una media insufficiente in qualche materia fondamentale.

Io credo che qui ci sia una omissione, perchè dato lo spirito della legge s'intende che questa media debba essere per materia. Ed intatti anche oggi si ottiene in ciascuna materia la promozione senza esami; un ragazzo ottiene sei decimi in matematica e viene promosso senza esami in matematica; ma se non ha questa media anche in italiano deve fare l'esame di italiano. Mi pare quindi che la forma con cui è redatto questo comma lasci dubitare se si tratta di media in una sola materia o nel complesso delle materie. Anche su ciò io domando

all'Ufficio centrale o all'onor. ministro di dare qualche chiarimento.

Quanto alla questione della condotta, io già ieri, interrompendo il nostro egregio relatore che così lucidamente ha esposto e giustificato nelle linee generali questo disegno di legge, quando parlava della condotta ho detto: non è bene. E non è bene per questo che la disciplina nelle scuole è il fattore principale che dobbiamo curare.

Scusate se io cito l'esempio di qualche altro paese. In Germania, ad esempio, il popolo è così disciplinato che sente tutto il sentimento del dovere e del prestigio per l'autorità. Ma da noi purtroppo per un sentimento atavico, che speriamo un po' per volta vada scomparendo, tutti abbiamo un certo sentimento di ribellione verso il principio d'autorità. Ora nella scuola bisogna curare il sentimento del dovere e della disciplina. Certamente questo dipende in special modo dal professore: i professori che si fanno rispettare hanno sempre scolari disciplinati, ma vi sono dei casi specialmente di ragazzi vivaci, i quali si ribellano ai professori: ne abbiamo avuto un esempio gravissimo in Sicilia...

(Cenni di diniego del senatore Scialoja).

VERONESE... Sarà stata un'eccezione. Anche lei, che è quello che è, da ragazzo può darsi che non sia stato molto disciplinato. Insomma prego l'Ufficio centrale di volere accettare la mia proposta, e credo che l'onor. ministro vorrà mantenere la propria, lasciando gli otto decimi per l'esenzione; poichè si tratta anche di rialzare questo concetto della disciplina nella scuola, cosa che giova anche nella vita. Noi dobbiamo cercare di ottenere non una disciplina supina nella scuola, ma di avere dei giovani leali, sinceri, volenterosi, che non commettano atti poco corretti; perchè anche di questi deve essere tenuto conto nella condotta.

Quanto all'ultima parte non dico nulla, perchè ne ha parlato già il collega Mazzoni. Spero che i chiarimenti che saranno per darsi l'onorevole ministro e il relatore, saranno sufficienti sulle due prime parti in modo da risparmiarmi di fare altre osservazioni, e che sul terzo comma il ministro insisterà sulla sua proposta degli otto decimi e l'Ufficio centrale abbandonerà quella dei sette decimi.

**Presentazione di relazioni.**

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. A nome della Commissione della verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore del barone Girolamo Coffari ex-deputato al Parlamento; e l'altra sulla nomina a senatore dell'avv. Antonio Marinuzzi ex-deputato al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cefaly della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

**Ripresa della discussione.**

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Disposizione per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie ».

CELORIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELORIA. Io vorrei richiamare l'attenzione dell'onor. ministro sul comma secondo di questo articolo, perchè io credo che se questa legge deve raggiungere lo scopo altissimo per cui il ministro l'ha ideata, dovrebbe rendere gli esami per promozione molto difficili; dovrebbe fare in modo che l'esenzione dagli esami fosse più che altro un'eccezione, un premio concesso a pochi giovani, i quali si innalzano sopra a tutti per le qualità delle loro menti, per il loro ingegno, e per la seria attitudine allo studio. Soltanto in questo modo, credo possibile dare ai professori un criterio sicuro di giudizio, solamente in questo modo potremo far sì che i professori siano certi, non dubbiosi nelle loro deliberazioni; e così potremo inoltre impedire ai giovani ed alle famiglie di insistere per ottenere una esclusione, un premio al quale diventa facile dimostrare che i giovani non hanno assolutamente diritto. Quasi quasi direi che in questo secondo comma l'onorevole ministro non è stato abbastanza radicale: io vorrei essere più radicale di lui, vorrei portare a 9/10 la media per l'esclusione dagli esami, perchè ciò, a mio avviso, farebbe sì che la legge otterrebbe tutti quei risultati, ai quali noi vogliamo arrivare, e porterebbe tutti quei rimedi che essa si propone di ottenere. Se mi si dirà che la mia proposta pecca per essere

troppo radicale, io risponderò subito che solamente i rimedi radicali sono efficaci: se mi si dirà, che chi ha la responsabilità del potere deve essere cauto, deve evitare i salti bruschi, gli strappi violenti, io risponderò che questo procedere per lenta evoluzione è ammissibile quando si tratta di trasformare un sistema di cose esistenti, tradizionali, che per anni abbiano prodotto buoni risultati; ma in questo caso, in cui si tratta di rimediare ad inconvenienti dimostrati e sui quali non c'è nessun dubbio, bisogna essere più franchi o coraggiosi nel prendere una deliberazione. Quindi io faccio la proposta che questo numero 7 sia portato a 9.

Ma, se mai questa mia proposta fosse ritenuta inaccettabile e troppo radicale, pregherei l'onor. ministro a voler almeno che, con questa legge, la esenzione dagli esami non fosse mai data, se la media non arriva almeno agli otto decimi.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Non risponderò a tutti gli oratori, nè a tutte le osservazioni fatte, perchè nei punti in cui so di essere d'accordo col ministro, lascerò a lui la cura di rispondere. Tratterò solo delle questioni nelle quali non c'è perfetto accordo tra l'onor. Credaro e me, il che significa che io avrò torto, ma è pur necessario che io dica perchè la pensi diversamente.

Come semplice chiarimento, benchè in questo caso io sia di accordo col ministro, devo dire che l'intenzione di chi ha scritto l'art. 2 è che la media dei punti bimestrali debba essere tenuta in conto per ciascuna materia, in modo che l'alunno possa essere promosso senza esame in quella materia in cui ha ottenuto la media sufficiente. Ciò risulta, mi pare, abbastanza chiaramente dal testo del secondo comma dell'art. 1, modificato dall'Ufficio centrale, dove si dice espressamente che le medie sono fatte per ciascuna materia. Questa dizione dell'art. 1 si deve intendere, naturalmente, ripetuta in tutti gli articoli successivi, quando si parla di queste medie.

I punti sui quali evvi qualche divergenza, già accennata ieri, tra il ministro e me (dico me, perchè forse non tutti dell'Ufficio centrale siamo concordi) sono due: la media di sette

decimi, per la condotta, e l'ultimo capoverso dell'articolo. Naturalmente se il Senato richiederà che la media in condotta debba essere di otto decimi invece che di sette decimi, non credo che cascherà il mondo, ma temo che possa cascare qualche altra piccolissima cosa, che non è il mondo, ma della quale noi ci occupiamo parlando di esami, ossia temo che possa cascare qualche volta il buon alunno e qualche volta la media.

Il ministro ieri, con molta sapienza psicologica, ripeteva, attribuendola però alla scuola pedagogica, una verità che ricordo di aver letto in Seneca, espressa in modo efficacissimo: *omnes stulti mali*. Credo che raramente in tre parole si sia detta una verità maggiore di questa. Ora, bisogna pur tener conto che questi *mali*, coll'aggettivo che precede, non si trovano soltanto tra gli alunni, ma c'è il rischio di trovarli fra i docenti.

Dove vi è un gran numero di uomini è naturale che vi sia una percentuale di persone scadenti; ed il mio timore è che l'insegnante scadente, che è quello che, appunto perciò, sa meno degli altri mantenere la disciplina, e che è spesso la causa dell'indisciplina, oltre al maggiore sforzo intellettuale che richiede dai suoi discepoli (poichè il cattivo insegnante è una pena per il discepolo), venga poi a punire questi discepoli quando deve assegnare i punti in condotta. Io credo perciò che sia sempre cosa savia non elevare di troppo la media dei punti in condotta; credo che il sette, a cui si è attenuto l'Ufficio centrale sia un punto ragionevole, per il quale non c'è da temere soverchi pericoli per la disciplina, ed evita anche i pericoli per i giovani; e anche di questo bisogna tener conto.

Quanto all'ultimo comma, con cui si dà facoltà al Governo di istituire per regolamento esami di semplice graduazione per gli alunni promossi senza esame, io dichiaro che intendo di gettare così un ponte tra il vecchio sistema della promozione senza esami, che non si può d'un tratto abbandonare, e quello che desidererebbe il collega Celoria, e che desidererei forse anche io. Ammettendo questi esami, a poco a poco tutti gli alunni si avvezzeranno a sostenerli, senza allarmare di troppo le famiglie per la grande novità, la quale, se fosse troppo radicale come la desidera il col-

lega Celoria, correrebbe rischio di non essere approvata dall'altro ramo del Parlamento. Per quanto in questo momento la Camera elettiva sia favorevole ai radicali ed anche al collega Credaro, credo che alle cose troppo radicali non sia troppo favorevole. (*ilarità*).

Si dice: il ministro difficilmente userà di questa facoltà, e lo stesso onor. Credaro dichiarò poc'anzi che non ne avrebbe usata.

Ma in questo comma non si fa obbligo al Governo di istituire questi esami, gli si dà soltanto la facoltà; in altri termini: tenuto conto dell'esperimento della nuova legge, il Governo potrà, senza bisogno di leggi ulteriori, istituire questi esami, se li crederà opportuni.

Questa la portata della proposta dell'Ufficio centrale: ed io credo che si farebbe opera utile agli alunni, perchè, come ho notato nella relazione, potrà accadere, con l'applicazione pura e semplice di questa legge, che gli alunni, migliori, perchè promossi senza esami, quando dovranno dare l'esame di licenza, che è obbligatorio per tutti, si troveranno in condizioni peggiori degli altri alunni, i quali sono più esercitati, perchè hanno dovuto dare gli esami ogni anno.

Si correrebbe quindi il rischio di rendere un pessimo servizio a quegli alunni che si è creduto di favorire negli anni precedenti. Se invece si assicura a questi alunni, per la loro buona condotta e per il buono studio, la promozione senza esami, ma si mantengono tuttavia in esercizio con esami di mera graduazione, si mettono nella condizione degli altri, nel momento in cui l'esame diventa una prova obbligatoria. Perciò io raccomanderei all'onor. ministro di accettare questo comma, lasciandolo arbitro di farne quell'uso che l'esperienza gli dimostrerà necessario.

Non ne faccio però una questione capitale, perchè credo che se non si vota ora il provvedimento come è da noi proposto, tra qualche anno ne voteremo qualcuno simile. Tanto vale quindi votarlo subito.

Sul resto sono d'accordo coll'onor. ministro, e lascio a lui, come ho già detto, la cura di rispondere agli oratori che hanno toccato altri argomenti.

## Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari a voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Baccelli, Barracco Giovanni, Bava-Beccheris, Bettoni, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta.

Caravaggio, Cefaly, Chiesa, Colombo, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, De Cesare, De Marinis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Carpegna, Dini, Di Prampero, Di Terranova.

Fabrizi, Falconi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Franchetti.

Garavetti, Garofalo, Gherardini, Giorgi, Goran, Grassi.

Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Lucca.

Malvano, Manassei, Mangiagalli, Manno, Mariotti Filippo, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Morandi, Morra.

Paganini, Pagano, Parpaglia, Paternò, Pedotti, Ponzio-Vaglia.

Riolo, Rossi Giovanni.

Schupfer, Scialoja, Severi, Sismondo, Solinas-Apostoli.

Tamassia, Tarditi, Tiepolo, Tommasini, Torrigiani Filippo.

Veronese, Vischi.

## Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sul disegno di legge relativo agli esami.

CREVARO, ministro della pubblica istruzione. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREVARO, ministro della pubblica istruzione. Il senatore Mazzoni, ieri, ha esposto osservazioni assai sagge intorno alla formazione morale degli scolari ed io, ripensandoci, credo che sia opportuno che nella legge ci sia una parola che si riferisca ai concetti da lui esposti e serva di punto di partenza per introdurre nel regolamento qualche norma nuova.

È certo che nella nostra scuola, più che in quelle germaniche, prevale la tradizione intellettuale.

Noi premiamo il ragazzo che ha molta memoria, vivacità e prontezza d'intelligenza, e non diamo sufficiente valore a chi dimostra bontà, cuore, cortesia verso i suoi insegnanti e verso i suoi condiscipoli, e promette di diventare cittadino buono e disciplinato; ed è per questo che, per fermare nella legge le considerazioni del senatore Mazzoni, alle quali si è associato assai bene il relatore, io proporrei di aggiungere nel primo comma « nel classificare le prove di esame, si deve tener conto del valore intellettuale e morale dimostrato dall'allunno nel corso dell'anno ». L'aggiunta « intellettuale e morale » al sostantivo « valore » nella legge, è una indicazione, mi pare, molto significativa ed è la prima volta che nelle nostre leggi s'introduce questo elemento nella valutazione scolastica.

Non crederei di dover approvare la proposta del senatore Mazzoni « classificare le prove di esami » ecc., perchè in questo caso dovremmo avere durante gli esami una doppia operazione: classificare le prove di esame ad una ad una e poi fare una classificazione generale. In alcune scuole dell'estero vi è questo sistema: si fa una classificazione generale del giovane per dire se ha raggiunto o non la sufficienza, e poi una classificazione nelle singole materie. Ma, in pratica, il senatore Mazzoni, che ha vissuto nella scuola quanto me, sa che, nel dare il voto nel componimento d'italiano, si tiene conto anche della qualità morale del giovane; non è necessario proprio dare un voto per l'intelligenza ed un altro per il carattere. Lo prego quindi di accettare questa mia proposta come adesione alle sue considerazioni.

Il senatore Mazzoni propone anche la soppressione dell'ultimo comma. Io ho già dichiarato al relatore, e dichiaro al Senato, che, per ora, non intendo fare uso di questa disposizione, perchè aumentare le prove di esame non mi pare che sia opportuno. Però, per deferenza al relatore, posso anche accettare che rimanga nella legge una facoltà data al ministro: può darsi che l'esperienza consigli un giorno l'uso di questa disposizione e non occorrerà allora venire innanzi al Parlamento a domandare che

sia data questa facoltà. Quindi sopra questo punto io mi rimetto al Senato.

Rispondendo all'onorevole senatore Veronese e all'onorevole senatore Celoria, io dichiaro che sto per la giusta severità. Se avesse dovuto prevalere il mio sentimento personale, io avrei senz'altro aboliti tutti questi esoneri ed avrei prescritto un esame serio, unico, uguale per tutti, come ai tempi del Bonghi. Ma l'onorevole relatore ha detto chiaramente quali siano i pericoli di un progetto così concepito.

*Natura non facit saltus.* Procediamo lentamente e gradualmente: la legge attuale rappresenta un buon passo, verranno poi altre disposizioni.

Vorrei poi pregare l'onorevole relatore di consentire che il punto necessario nella condotta per ottenere la promozione senza esami sia elevato all'otto. Mi par grave che il ministro dica otto ed il Senato sette: il Senato vorrebbe la disciplina un po' meno del Governo, si potrebbe dire.

Faccio poi osservare all'onor. Scialoja che noi domandiamo per le scuole medie di secondo grado la media di otto in ciascuna materia per concedere la promozione senza esame. Nella condotta non si deve chiedere di meno di quello che si chiede nel sapere.

L'onor. senatore Veronese ha domandato se la media è generale o per ciascuna materia. A questo ha già risposto l'onor. relatore, ma, per maggior chiarezza, converrà forse aggiungere alla disposizione dell'articolo le seguenti parole: « una media per ciascuna materia ». Si tratterebbe di ripetere ciò che è detto nel comma precedente.

L'onor. senatore Veronese ha domandato perchè per la promozione dalla prima alla seconda classe dell'Istituto tecnico si richieda l'esame. L'onor. senatore Veronese ha detto: voi rendete obbligatorio l'esame per la promozione dalla terza alla quarta ginnasiale e si comprende, perchè si tratta di fare passaggio dal ginnasio inferiore al ginnasio superiore.

La ragione per la quale per la promozione dalla terza alla quarta ginnasiale si richiede l'esame sta in questo: che il professore di ginnasio inferiore accompagna l'alunno dalla prima fino alla terza.

Dalla terza alla quarta v'è un cambiamento di professori e quando si cambiano i profes-

sori è necessario che quelli che debbono ricevere gli alunni giudichino del loro valore.

Si richiede del pari l'esame per la licenza dal ginnasio, dal liceo, dall'istituto tecnico ecc., e la ragione si comprende.

Ma, dice l'onor. Veronese, perchè domandato l'esame anche della prima alla seconda classe dell'Istituto tecnico?

Le ragioni sono queste. Il primo anno di Istituto tecnico è comune a tutti, ma alla fine di esso il giovane deve decidersi se iscriversi alla sezione fisico-matematica, oppure a una delle sezioni professionali.

Ora, prima che i giovani prendano questa decisione di avviarsi per un ramo professionale o per il ramo della sezione fisico-matematica, che apre loro le porte dell'Università è bene che intervenga un esame rigoroso che ne faccia la selezione.

Il compito del professore non si esaurisce nell'insegnamento e nell'educazione, egli deve anche selezionare i giovani. Questa è una funzione sociale di altissima importanza.

Perciò, quando il giovane che ha compiuto il primo anno di istituto, chiede di essere iscritto nelle sezioni professionali o nella sezione fisico-matematica è bene che lo si sottoponga ad un esame serio.

Ecco la ragione per cui l'esame si fa dopo il primo anno d'Istituto tecnico.

Riassumendo quanto ho detto, io mi dichiaro indifferente sul sopprimere o conservare l'ultimo comma di questo articolo, perchè la disposizione in esso contenuta è facoltativa.

Propongo che la media dei punti di condotta necessari per ottenere l'esonero dall'esame sia elevata ad otto. Col vento di fronda che penetra qua e là nelle scuole medie, è bene che gli alunni capiscano che la disciplina nella scuola è preparazione alla disciplina nazionale e sociale. (*Bene*).

Propongo che, dopo la parola « valore », si aggiunga: « intellettuale e morale ».

Ed ancora nel secondo comma, per chiarimento si aggiunga: « una media per ciascuna materia ».

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. A proposito dell'ultima proposta di modificazione fatta dall'onor. ministro, a me sembra che sarebbe meglio sostituire

all'attuale dizione la seguente: « La promozione alle altre classi è conferita senza esame nelle materie nelle quali l'alunno abbia ottenuto nell'anno una media » ecc. A me sembra che così la disposizione riuscirebbe più chiara.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Non ho nessuna difficoltà di accogliere la proposta dell'Ufficio centrale.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Vorrei chiedere all'onorevole ministro soltanto uno schiarimento relativamente al primo comma dell'art. 2.

Dalla dizione di questo comma apparisce che la licenza tanto dell'Istituto tecnico che delle scuole classiche non si potrà ottenere che mediante esame.

Ora, domando: l'istituto della licenza d'onore viene così ad essere implicitamente abolito con questa disposizione?

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sì, onorevole senatore Del Giudice, con questa disposizione l'istituto della licenza d'onore viene ad essere abolito.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. L'onor. ministro ha chiarito perfettamente le disposizioni di questo articolo 2 e quindi io non ho nulla da osservare. Effettivamente avviene che dopo il primo anno di Istituto gli alunni si dividono fra le varie Sezioni. Io credo che quando tratteremo della riforma della scuola media, e quindi anche della riforma dell'Istituto tecnico, bisognerà separare distintamente queste varie Sezioni.

Ora, la matematica, ad esempio, si insegna a tutti, ma essa non ha la stessa importanza in tutte le Sezioni. Così per la Sezione di fisico-matematica essa è importantissima, ma non altrettanto per la Sezione di ragioneria, onde essa dovrebbe essere insegnata in modo diverso.

Ma, intanto che vi è questa comunione di insegnamenti nelle varie Sezioni, accetto il comma come lo ha proposto l'onor. ministro.

Accetto anche, come avevo osservato, che si aggiunga qui, per chiarir meglio, « una media, bimestrale o trimestrale in ogni materia » non già in ciascuna materia perchè parrebbe che questa media dovesse riportarsi in tutte le materie. Così resterà chiarito che la promozione avviene per materie. Io non ho parlato delle

medie discutendosi il primo articolo, ma mi pare di poter anche ora richiamare l'attenzione del ministro sul fatto che queste medie non sempre sono giuste. Io vorrei che nei professori, come si faceva una volta, si avesse maggiore confidenza; vorrei che i professori tenessero conto durante l'anno del profitto dell'allievo, dovessero dare delle classificazioni per conto proprio e alla fine dell'anno dare poi la classificazione complessiva all'alunno...

SCIALOJA. Ma nell'articolo si dice appunto che deve farsi la media bimestrale. Si tratta quindi di una valutazione.

VERONESE. ...Siamo allora perfettamente d'accordo. Queste medie aritmetiche sono la cosa più ingiusta che si possa verificare in una scuola. Poniamo che un giovane per malattia o per altra disgrazia riporti al principio dell'anno delle classificazioni di 3 o 4 decimi in italiano e alla fine dell'anno delle classificazioni di 7 od 8 decimi; per me in questo caso le classificazioni riportate al principio dell'anno non hanno alcun valore e ritengo che il giovane sia promovibile.

Così dicasi per la matematica e per altre materie. Onde nel regolamento sarà bene chiarire questo punto, che cioè, come dice benissimo l'onor. relatore, s'intende la media come una valutazione affinché gli insegnanti sappiano tutti adottare una medesima misura.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo ai voti.

Domando all'onor. senatore Mazzoni se insiste nelle modificazioni proposte.

MAZZONI. Ben lieto di trovarmi d'accordo coll'onor. ministro, ritiro le modificazioni proposte.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo modificato nel modo che rileggo:

#### Art. 2.

La promozione alla quarta classe del ginnasio, alla seconda dell'Istituto tecnico, il compimento, la maturità e la licenza si ottengono soltanto per esame. Nel classificare le prove di esame si deve tener conto del valore intellettuale e morale dimostrato dall'alunno durante l'anno scolastico.

La promozione alle altre classi è conferita senza esame nelle materie nelle quali l'alunno abbia ottenuto nell'anno una media di punti

bimestrali e trimestrali, secondo l'art. 1, non inferiore a sette decimi, se appartiene alle scuole elementari e popolari o alle prime due classi delle scuole medie di primo grado, non inferiore a otto decimi nei rimanenti casi.

La media di condotta necessaria pel conseguimento della promozione senza esame è, in tutti i casi, di almeno otto decimi.

Il Governo del Re ha facoltà d'istituire per regolamento esami di semplice graduazione per gli alunni promossi senza esame.

Chi approva questo articolo così modificato, favorisca alzarsi.

(Approvato).

### Art. 3.

Gli esami hanno luogo in due sessioni, l'una estiva al termine dell'anno scolastico e l'altra autunnale al principio di questo.

L'alunno è ammesso agli esami di promozione della sessione estiva soltanto per le materie, nelle quali o abbia riportato una media di almeno cinque decimi dei punti bimestrali o trimestrali assegnati, secondo l'articolo 1, pel profitto nello studio, o abbia ottenuto almeno punti sei nell'ultimo bimestre o trimestre, e abbia in ogni caso una media in condotta di almeno sette decimi.

Alla sessione autunnale sono ammessi gli alunni che nella sessione estiva non abbiano sostenuto l'esame o non abbiano conseguita l'approvazione.

Qualora il candidato sia riprovato nella sessione autunnale, deve alla fine dell'anno successivo ripetere tutte le prove d'esame.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Vorrei un chiarimento dall'Ufficio centrale. Può darsi che, per ragioni di salute (e purtroppo in una certa fase dello sviluppo fisico, nel periodo della così detta crescita, questo impedimento si ha di frequente) può darsi che un alunno o un'alunna non si possa presentare all'esame nella sessione estiva, e affronti per la prima volta l'esame nella sessione autunnale. Caduto in alcune prove di questa sua prima presentazione all'esame, il candidato dovrà ripetere tutte quante le prove nella sessione estiva dell'anno scolastico seguente. Noi verremmo, se questo fosse, non

solo ad opporci ad una consuetudine da molti anni vigente, che non dà luogo a nessuno inconveniente, che è ben veduta dalle famiglie, e che è equa verso i giovani, ma verremmo a fare anche un atto di propria e vera crudeltà; perchè colui che ha già avuto la disgrazia di non potersi presentare agli esami della prima sessione, si troverebbe a non aver poi la riparazione, ma a dover ripetere tutte quante le prove. A me pare più ragionevole ed equo che si parli quindi, non di sessione estiva ed autunnale, ma di prima e di seconda sessione, ammettendo il principio che tutti hanno diritto ad una riparazione.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. Mi dispiace di dover insistere sopra un punto sul quale ho parlato a proposito dell'articolo 2. Qui si parla dell'alunno che è ammesso agli esami se abbia ottenuto almeno sei punti nell'ultimo bimestre o trimestre ed anche di una media dei punti bimestrali: quindi la mia osservazione sulla natura della media non era fuori luogo. Vale a dire l'insegnante farà la media di questi punti bimestrali o trimestrali, ed io appunto volevo dire che il professore deve formarsi un giudizio complessivo sul valore del giovane. Ad esempio, se un giovane ha cinque decimi in matematica come media dei punti bimestrali, e la mia coscienza di professore mi dice che vale di più, perchè io non posso correggere l'ingiustizia della media?

L'onor. relatore mi ha detto che è una media di valutazione e quindi saremmo nello stesso concetto; ma allora bisognerebbe che per lo meno nel regolamento si dicesse che questa è una media del valore complessivo del giovane.

Un'altra osservazione vorrei fare ed è questa. Nella seconda sessione - non in quella di luglio - si tratta di far perdere un anno a dei giovani. Questo si verifica negli esami anche per le considerazioni che ha svolte l'onor. Mazzoni; cioè che un giovane in un determinato giorno non si senta bene e cada in una materia prendendo cinque decimi invece dei sei decimi. Ora, un giudizio complessivo sul valore dell'alunno, che ci dovrebbe essere negli esami, manca anche all'Università, mentre in altre scuole all'estero, dopo gli esami si riunisce il Consiglio dei professori, esamina insieme il

valore del giovane, in modo che se per un determinato caso un giovane fosse fallito in una prova, il Consiglio dei professori può promuoverlo egualmente.

Ammettiamo che un bravo giovane, che ha avuto in tutte le altre materie una media superiore ai sei decimi, solo in una materia abbia avuto tra i 5 e i 6 decimi, e supponiamo che questa materia non sia tra le essenziali; come potrebbe essere ad esempio il francese per la sezione di fisico-matematica; volete togliergli la promozione per il francese che deve essere da quei giovani conosciuto, ma che per lo scopo che si prefigge quella sezione, non rappresenta una materia essenziale?

A me si è dato il caso di non poter far nulla per un giovane caduto all'esame di licenza di ragioniere, e ha dovuto ripeter l'anno per non aver avuto la sufficienza in chimica; materia importante, ma che non risponde allo scopo essenziale della sezione di ragioneria.

Io vorrei che o con la legge o col regolamento si desse il modo ad un giovane che abbia ottenuto una media di sette decimi in tutte le altre materie, di ottenere la promozione anche se in una materia la media ottenuta fosse inferiore ai sei decimi, ma superiore ai cinque; e che questa promozione potesse ottenere dal Consiglio degli insegnanti sopra proposta del professore della materia.

Io vorrei insomma una specie di giustizia complessiva, che giudicasse il giovane nel suo complesso, e si togliesse così la possibilità di quei casi pietosi per i quali i capi di Istituto, o presidi di liceo, o presidenti di vigilanza degli Istituti tecnici, non possono far nulla.

Ed un' ultima osservazione su questo articolo, che si riferisce all'ultimo comma proposto dall'Ufficio centrale.

Si dice che qualora il candidato sia riprovato nella sessione autunnale, esso deve alla fine dell'anno successivo ripetere tutte le prove.

Io riterrei opportuno che si dicesse « in una delle sessioni dell'anno successivo ».

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Comincio col rispondere alla prima osservazione del collega Veronese. Io credo che ciò che egli domanda sia già nella legge. Che cosa chiede egli? Che alla fine dell'anno l'insegnante abbia il modo

di valutare in complesso il profitto ottenuto dall'alunno, e possa salvarlo anche se la media aritmetica dei punti bimestrali o trimestrali non fosse di per sé sufficiente.

Questo è scritto a chiare note nell'articolo, poichè si dice che si tien conto o della media dei punti bimestrali o trimestrali, o, se questo è più favorevole, del punto assegnato alla fine dell'ultimo bimestre o trimestre.

Dunque l'insegnante, nel fare l'assegnazione dell'ultimo punto bimestrale o trimestrale, ha precisamente la libertà che giustamente il senatore Veronese reclamava.

Le altre osservazioni del collega Veronese e del collega Mazzoni si riferiscono all'ultimo capoverso che dice che, qualora il candidato sia riprovato nella sessione autunnale, esso deve alla fine dell'anno successivo ripetere tutte le prove di esame.

Il collega Mazzoni ritiene troppo severa questa disposizione, nel caso in cui il giovane non si fosse presentato alla prima sessione, alla sessione estiva. Egli dice: se l'alunno si è presentato per la prima volta alla sessione autunnale e non è stato approvato in qualche materia, perchè costringerlo a ripetere tutti gli esami alla fine dell'anno scolastico successivo? Il collega Mazzoni preferirebbe il testo ministeriale, che, credo, sarà sostenuto anche dal ministro in questa sede; secondo il testo ministeriale, il giovane, che nella sessione estiva non è passato in qualche materia, è ammesso a ripetere l'esame in quella materia nella sessione autunnale.

Nel caso che non sia promosso nella sessione autunnale, dovrà dare l'esame di tutte le materie alla fine dell'anno scolastico successivo. Io vorrei fare notare al collega Mazzoni e all'onorevole ministro, che con questa disposizione si va incontro a gravissimi inconvenienti.

Io non dico che qualche inconveniente non lo presenti anche la proposta dell'Ufficio centrale, ma quella del ministro, a cui accede il Mazzoni, ne presenta uno gravissimo: il giovane, il quale sente di essere così male preparato che, se si presentasse alla sessione estiva, sarebbe riprovato in qualche materia, viene ad essere trattato meglio di colui che ha avuto qualche dubbio, forse, intorno alla sua capacità, ma che ha affrontato la prova d'esame della sessione estiva ed è caduto in una o due materie soltanto. Dunque, così facendo, finireste

per dare un trattamento migliore a colui che si sente così fiacco che comincia a condannarsi da se stesso, che non a colui che ha tentato la prova, ma che è caduto in una o due materie soltanto.

Ma vi è qualche cosa di più grave ancora: la rigorosa disposizione per cui il ministro proponente vuole che il giovane riprovato in qualche materia, sia tenuto a ripetere gli esami di tutte le materie, può avere qualche valore e può essere meno grave, meno severa, quando si ponga fra l'esame, in cui la parziale riprovazione è avvenuta, e il nuovo esame totale, tutto un anno, durante il quale il giovane abbia potuto ristudiare tutte le materie e forse abbia potuto frequentare i corsi. Ma l'esigere questo fra l'una e l'altra sessione dell'anno medesimo, ossia alla breve distanza di tre mesi estivi (e sappiamo che cosa significhi questa parola per le famiglie italiane) è cosa straordinariamente rigorosa. Il giovane, il quale fosse stato riprovato nella sessione autunnale in qualche materia, e poi riprovato di nuovo nella sessione estiva in qualche materia secondo la proposta dell'onorevole ministro e dell'onorevole Mazzoni, dovrebbe nella sessione autunnale ripetere l'esame di tutte le materie, senza aver modo di studiare, poichè fra il luglio e l'ottobre tutte le scuole sono chiuse, il tempo è breve e pochissimi sono i mezzi a disposizione del giovane, specialmente se è condotto in campagna o adibito a qualche occupazione lucrativa, se la famiglia dell'alunno si trova in condizioni finanziarie non floride.

Dunque, o si accetta la proposta dell'Ufficio centrale, o (se si trova troppo rigida sotto un certo aspetto) la si modifichi, ma non nel senso della proposta ministeriale, appoggiata dal collega Mazzoni, la quale, sotto la parvenza di minore severità, in sostanza diventa rigorosissima, e, quel che è peggio, ingiustamente rigorosa nella pratica applicazione.

Il collega Veronese desidererebbe che vi fosse qualche compensazione anche nei risultati dell'esame. Di questo io ho parlato, credo, forse anche troppo a lungo ieri. Quando per il passaggio si richiede il basso punto di sei (perchè questo è ciò che la legge richiede) io non credo che si possa abbassare di più il risultato di un esame per ottenere la sufficienza.

Le materie sono tutte importanti: se ve ne

sono di superflue, si aboliscano; ma se sono tutte egualmente importanti non si può richiedere meno di sei.

Del resto, qualche punto bisogna pure richiedere; non si può dare una compensazione illimitata, anche collo zero; chiederete il cinque, ed il cinque in pratica finirebbe per essere un piccolo sei, come, in pratica, il sei è un grosso cinque, quando gl'insegnanti sanno che il giovane è abbastanza valoroso. Notate poi che, per le disposizioni testè votate dell'art. 2, l'insegnante, nel valutare l'esame, deve anche tenere conto di questi elementi, e per conseguenza quel tanto di giusto che vi può essere in una limitata compensazione, l'insegnante può applicarlo in forza della disposizione dell'articolo 2.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.  
Alle considerazioni testè svolte dall'onorevole relatore potrei aggiungere questa, che la promozione, anche con la deficienza in una materia, è ammessa dai regolamenti degli istituti tecnici e che dalle informazioni da me assunte risulta che non fa buona prova. È per questo che non ho voluto introdurre nella legge questa agevolezza, perchè, onorevole Veronese, l'italica indulgenza rimedia a molte cose.

L'onorevole relatore ha già osservato che il professore, alla fine dell'anno, quando ha notato il progresso dell'alunno, lo può ammettere all'esame, anche se ha dato scarsi risultati nei trimestri o bimestri precedenti. Il relatore ha già notato che nell'esame, anche se in qualche prova l'alunno si dimostra insufficiente, il professore può rimediare con quell'apprezzamento del valore morale e intellettuale del giovane che noi abbiamo introdotto nella legge: l'aprire un'altra piccola porta mi sembrerebbe pericoloso.

E passo alla questione più discussa, nella quale v'è dissenso fra l'Ufficio centrale ed il ministro.

Io insisto sul mio testo per gli ultimi due comma e ne dico le ragioni.

Che cosa avviene normalmente? Il giovane si presenta alla sessione di luglio: è respinto in alcune materie, rinnova le prove ad ottobre; è promosso, tutto è finito; non è promosso,

l'anno successivo deve ripetere tutti gli esami. Questa è la novità che introduciamo nella legge, perchè si considera un esame, non come diviso in frazioni, che si possano acquistare una ad una, ma come un complesso di cognizioni, di cui si deve dare prova insieme. Questa è la ragione per cui, ad imitazione delle altre nazioni, è stata introdotta questa disposizione. La quale presenta qualche inconveniente, non per i ragazzi che frequentano le scuole, ma per gli autodidatti.

Ci sono maestri, che hanno 25 o 30 anni, e che si presentano all'esame di licenza liceale. Questi, difficilmente, riescono a superare la prova in due volte, e conquistano la licenza in varie riprese: ma per questi pochi casi non si può rendere generale il principio.

L'esame è complessivo, non si può dare prova di conoscere, per esempio, il latino e l'italiano e dopo alcuni mesi dar prova di conoscere il greco e la storia, avendo dimenticato il latino e l'italiano.

Inoltre avviene qualche volta che l'alunno non può presentarsi alla sessione di luglio. Il relatore, abilissimo avvocato, sottilissimo ingegno, suppone che l'alunno non si presenti a luglio perchè non si sente preparato. No, onorevole relatore; può non presentarsi a luglio per malattia, e il caso non è infrequente. Tutti gli anni si verificano poi casi di giovani che non si presentano agli esami perchè perdono il treno ed arrivano in ritardo; è deplorabile, ma pur avviene: l'alunno può trovarsi all'estero e arrivare durante le vacanze e dare l'esame in ottobre: può avere di quelle crisi psicologiche, accennate dal senatore Mazzoni, di cui la pedagogia deve tener conto.

Se la prima prova viene data ad ottobre avviene che perde, secondo il relatore, una sessione; invece, secondo la proposta del Governo, l'alunno può incominciare la sessione a luglio, e può incominciare ad ottobre, ma ha sempre diritto a due sessioni.

Nè vale l'osservare che da luglio ad ottobre vi sono soltanto tre mesi estivi, durante i quali i giovani non possono prepararsi. Molte volte i ragazzi fanno dei miracoli: noi vediamo spesso esempi di giovani che in tre mesi si preparano a sostenere ottimamente un esame, perchè hanno un'elasticità mentale certamente maggiore della nostra.

SCIALOJA, *relatore*. Ma i più intelligenti saranno passati a luglio!

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ma molte volte si tratta di un giovane che è caduto soltanto in una o due materie.

Se si accogliesse la disposizione proposta dall'Ufficio centrale, una disgrazia scolastica diventerebbe una disgrazia di famiglia, giacchè il giovane dovrebbe perdere un anno. Fuori d'Italia vi sono esami semestrali, per cui si passa all'Università da una classe all'altra nel semestre invernale e nell'aprile. Così il giovane che è respinto ad ottobre perde soli sei mesi di studio.

In Italia è già molto crudele che per una materia il giovane debba perdere un anno intero. Ora, secondo le proposte dell'Ufficio centrale, questo giovane potrebbe perdere anche due anni.

Per queste ragioni, io insisto nella mia proposta che un giovane abbia diritto a due sessioni successive, sia che incominci gli esami a luglio sia che li incominci ad ottobre.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

DEL GIUDICE. La ragione per cui provo una certa difficoltà ad accettare la proposta fatta dall'onorevole ministro è questa, che bene spesso il non presentarsi dei giovani alla sessione di luglio dipende da motivi futili o simulati, e nella legge bisogna scansare per quanto è possibile tali inconvenienti.

L'onorevole ministro ha parlato della perdita del treno. Mi permetta che gli dica francamente che questa è una ragione non meritevole di considerazione. Pur troppo, noi abituati nelle scuole anche superiori a dare gli esami, notiamo spesso come per la perdita di un treno, o meglio per la poca diligenza di parecchi giovani nel presentarsi a tempo, si deve accendere a prolungare la sessione di un giorno o due.

Le famiglie, le quali amano che i loro giovani adempiano al loro dovere, debbono procurare che essi vengano in tempo.

Ci sarebbe un'altra ragione, quella della malattia.

Ora, se la malattia è vera, nulla di più giusto; ma l'inconveniente è questo, che spesso le malattie sono simulate. Tutti sanno con quanta facilità si possa ottenere un certificato medico

al fine di rimandare gli esami ad una sessione successiva. Nelle nostre città, e specialmente nei grossi centri, per l'abitudine invalsa nelle famiglie agiate di andare in campagna nel mese di luglio si favorisce in certo modo la negligenza e il rilassamento dei giovani, quando vi sia la possibilità di rimandare gli esami in ottobre; a che servono i compiacenti certificati e simili pretesti. Perciò io esiterei ad accettare la formola del ministro, aderendo piuttosto a quella proposta dall'Ufficio centrale.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. A me sembra che le due tendenze si potrebbero conciliare.

Certo il modo come è formulata la disposizione nel testo ministeriale può dar luogo a gravi inconvenienti. Io immagino facilmente che, quando si ammetta questa terza sessione, tutti vorranno averla, ed il ministro non saprà resistere alle pressioni che gli verranno da ogni parte perchè la conceda.

Ma capisco d'altra parte anche i casi speciali, a cui ha accennato l'onorevole ministro, il caso di malattia, ad esempio.

Noi sappiamo come spesso avvenga il caso che un giovane per malattia non possa presentarsi all'esame di luglio: allora non avrà che una sola sessione.

Ora, a me sembrerebbe opportuno che in questo caso provvedesse il ministro.

Ma perchè dobbiamo questo signor ministro ridurlo ad un semplice controllore in tutto e per tutto?

A me sembrerebbe logico che nel caso specialissimo di malattia o d'altro, in seguito a proposta del Consiglio dei professori, il ministro potesse concedere ad un giovane, il quale nella sessione di ottobre fosse stato riprovato in qualche materia e d'altra parte non si fosse presentato alla sessione di luglio, di fare un altro esame sotto determinate condizioni di cui sarà giudice il ministro stesso.

Una certa libertà lasciata al ministro in questa materia a me sembrerebbe utile, perchè nelle leggi noi non possiamo specializzare e prevedere tutti i casi, poichè all'atto pratico se ne presentano sempre dei nuovi.

Io proporrei dunque questo, che quando un giovane non si presenta alla sessione di luglio e sia caduto in ottobre in due materie, il mi-

nistro possa, per ragioni speciali, concedergli una terza sessione, mantenendo poi il comma ultimo dell'Ufficio centrale.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Il ministro ha fatto la critica della proposta dell'Ufficio centrale; l'Ufficio centrale aveva fatto la critica della proposta del ministro, e quello che è strano si è che le critiche hanno tutte lo stesso contenuto, ciascuno, cioè, trova che la proposta dell'altro è troppo severa per una parte, e troppo rilasciata per l'altra.

Io ho cominciato a dire, quando ho parlato di questo articolo, che non approvavo la proposta dell'onor. ministro, ma che non ero sicuro che la proposta fatta dall'Ufficio fosse la migliore in questa materia.

E mi pare che la discussione abbia dimostrato questo: che in ciascun sistema vi sono inconvenienti, ma che i più gravi inconvenienti sono nel sistema ministeriale.

Come conciliazione, io vorrei proporre, e spero che l'onor. ministro vorrà accettare, una di queste due soluzioni. O che si dica: « qualora il candidato si presenti ad una quarta sessione deve ripetere tutte le prove », perchè in questo caso nelle tre sessioni previste si avrebbe naturalmente il rimedio a tutti i mali che si sono qui accennati; ovvero, e forse questo è anche meglio, si cancellino dalla legge questi ultimi due commi lasciando al regolamento, di cui parla l'art. 7, le disposizioni circa questa materia. Forse uno dei difetti capitali dei due sistemi è quello di aver voluto in una semplice formula generale prevedere tutti i diversi casi. La legge non può fare questa previsione minuta e particolare; il regolamento invece può tenerne esatto conto. Io credo quindi che l'onor. ministro potrebbe accettare almeno la proposta di togliere gli ultimi due commi, riservando questa materia a quei decreti Reali di cui si parla nell'articolo settimo.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.—

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Debbo far notare al Senato un altro inconveniente che verrebbe dall'approvazione del testo dell'Ufficio centrale. Un giovane che abbia l'età per entrare in leva, ed abbia superato a

luglio gli esami di promozione alla terza di liceo o alla quarta di istituto tecnico, ha facoltà di presentarsi in ottobre all'esame di licenza. Questo si pratica da molti anni. Ora col testo dell'Ufficio centrale ciò non sarebbe più ammesso. A me pare che questo non sia prudente.

Ma l'Ufficio centrale, dopo di aver criticato la disposizione proposta dal ministro, dà al ministro tutta la fiducia in quanto propone la soppressione degli ultimi due comma e propone di trasportare queste disposizioni nel regolamento.

SCIALOJA. No, non trasportare le disposizioni.

CREVARO. Ringrazio della fiducia e terrò conto delle raccomandazioni fatte dall'onorevole relatore, pur riservando piena libertà. Avverto però che queste disposizioni sono state copiate dagli ordinamenti tedeschi, che fanno buonissima prova, e sono state introdotte nel disegno di legge dopo molte discussioni con uomini competenti della scuola.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, rileggo l'articolo 3 così modificato.

#### Art. 3.

Gli esami hanno luogo in due sessioni, l'una estiva al termine dell'anno scolastico o l'altra autunnale al principio di questo.

L'alunno è ammesso agli esami di promozione della sessione estiva soltanto per le materie, nelle quali o abbia riportato una media di almeno cinque decimi dei punti bimestrali e trimestrali assegnati, secondo l'art. 1, per profitto nello studio, o abbia ottenuto almeno punti sei nell'ultimo bimestre o trimestre, e abbia in ogni caso una media in condotta di almeno sette decimi.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il candidato riprovato negli esami di un anno è ammesso a sostenere gli esami stessi nelle sessioni di un altro anno soltanto. L'alunno può essere iscritto alla stessa classe soltanto per due anni.

Per motivi eccezionali il Consiglio dei professori con unanime deliberazione motivata, inappellabile, può consentire la iscrizione e l'esame per un terzo anno.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Prima di tutto mi pare eccessiva questa unanimità e mi sembra basterebbe accennare ad una maggioranza di tre quinti...

DEL GIUDICE. Anche i quattro quinti.

VERONESE... Se volete, anche i quattro quinti o i tre quarti, ma non l'unanimità perchè basta uno solo per non concedere il beneficio.

Vi è poi una questione di forma. Qui si parla del « Consiglio dei professori ». Veramente qui si tratta anche di scuole elementari. Io quantunque non sia contrario a chiamare professori i maestri di scuole elementari, poichè di questa parola si è abusato e si chiamano professori anche quelli che suonano in un'orchestra, mi pare però che si potrebbe rispettare nella legge la gerarchia; e quindi pregherei di voler sostituire la parola « professori » con l'altra « insegnanti » perchè qui non si fa distinzione tra scuole medie ed elementari.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. L'osservazione del senatore Veronese ha chiarito un difetto di questo articolo.

L'articolo deve evidentemente riferirsi soltanto alle scuole medie: nelle scuole elementari è obbligatorio trattenere l'alunno nella scuola fino ai 12 anni e non si vuole con questa legge toccare la legge fondamentale dell'istruzione elementare. Stabilito a qualunque che questo articolo si riferisce soltanto alle scuole medie, basterà in principio dire: « l'alunno delle scuole medie ».

Quanto all'unanimità, io accetterei la proposta fatta sottovoce dal senatore Del Giudice dei quattro quinti, perchè altrimenti vi potrebbe essere taluno, che, anche per amore di contraddizione, non acceda al parere dei più.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Allora si potrebbe dire addirittura: « Nelle scuole medie il candidato riprovato », ecc., e al capoverso si dovrebbe dire: « con deliberazione motivata inappellabile a maggioranza di quattro quinti dei membri del Consiglio ».

Voci: Dei membri presenti.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Mi dispiace di dover riprendere la parola, ma noi abbiamo fatto una concessione e nello stesso tempo l'abbiamo resa vana, perchè è difficile che siano presenti i quattro quinti dei membri del Consiglio dei professori; e d'altra parte se non sono presenti rendiamo inutile la votazione. Io invece direi i quattro quinti dei presenti, poichè basterebbe l'assenza di due o tre professori per rendere nulla la votazione.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto che si dica « a maggioranza di quattro quinti dei membri del Consiglio presenti ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, pongo ai voti l'articolo così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 4 con le modificazioni proposte.

#### Art. 4.

Nelle scuole medie il candidato riprovato negli esami di un anno è ammesso a sostenere gli esami stessi nelle sessioni di un altro anno soltanto. L'alunno può essere iscritto alla stessa classe soltanto per due anni.

Per motivi eccezionali il Consiglio dei professori con deliberazione motivata, inappellabile a maggioranza di quattro quinti dei membri presenti, può consentire la iscrizione e l'esame per un terzo anno.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

#### Art. 5.

I candidati agli esami di promozione alla quarta classe ginnasiale o alla seconda d'istituto tecnico e i candidati alla licenza del ginnasio o dal liceo o alla licenza della sezione fisico-matematica dall'istituto tecnico, i quali siano stati riprovati soltanto in due materie, eccettuato l'italiano, possono conseguire la dichiarazione d'idoneità o la licenza limitate.

Tale dichiarazione d'idoneità e tale licenza limitate possono essere conferite soltanto con

voto unanime della Commissione esaminatrice. Esse sono, agli effetti legali, parificate al certificato di promozione alla classe superiore o alla licenza ordinaria, ma non danno diritto a proseguire gli studi nel ginnasio, nel liceo o nella sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico o all'ammissione all'Università e agli istituti universitari.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Mi dispiace di dover riprendere la parola, ma già dissi ieri che tutte queste questioni di regolamento non dovrebbero essere portate davanti al Parlamento, perchè sono questioni minute; ed una volta portate alla discussione non si può fare a meno di discuterle.

Io farò un'osservazione riguardante gl'Istituti tecnici. Domando come si può ammettere che si possa dare la licenza della sezione fisico-matematica ad un giovane che non sia stato approvato in matematica, che è la materia che insieme all'italiano costituisce il fondamento degli insegnanti di quella sezione.

Si può dire che la matematica non sia fondamentale per la scuola classica, dove la parte letteraria ha il sopravvento; benchè anche là la matematica non ha lo scopo di fornire cognizioni particolari, ma di formare la mente dei giovani, e quindi ha anche la sua importanza.

Io vorrei che si dicesse: l'italiano in tutte le scuole, la matematica nell'Istituto tecnico; insomma io vorrei che ci fosse la prova superata in matematica per concedere questo licenze limitate per lo meno per quanto riguarda la sezione fisico-matematica, la ragioneria e l'agrimensura, dove la matematica non può essere affatto trascurata.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Ieri, colla sua solita arguzia, l'onorevole relatore Scialoja osservò che per sentimento di cavalleria io, professore di lettere italiane, sostenevo il latino. Non è così; è un convincimento, sul quale io debbo tornare, appunto perchè è convincimento, anche dopo le osservazioni in contrario fatte ieri incidentalmente da lui.

Quello che ha detto il senatore Veronese, colla sua autorità, per la matematica, rispetto

all'istituto tecnico, ha riscontro infatti col latino per il ginnasio: quando si pensa che cosa è per il ginnasio l'insegnamento del latino, e come questa lingua ne costituisca l'insegnamento fondamentale, più dello stesso italiano (perchè l'italiano si impara anche attraverso le altre materie e lo stesso latino), non si può comprendere come si possa dare la promozione alla quarta ginnasiale...

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ma non si concede.

MAZZONI. Ma si concede una specie di licenza limitata...

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Poichè non sa il latino, si esclude il giovane da quell'insegnamento.

MAZZONI. Ma si viene anche a concedere quasi un premio, nell'effetto pratico, a coloro che non lo studiano! Cioè a coloro che non hanno appresa la materia costitutiva, fondamentale, degli studi ginnasiali. Infatti nel ginnasio, nei primi tre anni, si insegna un po' d'italiano, come in tutte le altre scuole, direi l'italiano corrente; si insegna pochissimo di materie complementari; ma, fondamentalmente, essenzialmente, s'insegna il latino.

Chi non ne riesce a superare l'esame per l'ammissione alla quarta classe si palesa, dunque, dopo i tre anni di studio, così disadatto, quanto alla formazione mentale, che non si può in nessuna maniera concedergli la licenza, sia pure limitata; cioè concedergli quella davvero grande facilitazione di uscire dall'istituto con un diploma, perchè tale in pratica sarà la licenza anche se essa sia limitata. L'onorevole ministro diceva: « È una buona uscita! » Ma io non desidero che si facciano ponti d'oro a nessuno, nelle scuole specialmente, dove vi sono nemici da cacciare, ma non nemici che fuggono.

Questo articolo ha il vizio di voler comprendere troppi ordini di scuole. Vi dovrebbe essere qui almeno un inciso. Dove si parla dei giovani riprovati soltanto in due materie, eccettuato l'italiano, aggiungerei: « il latino per i candidati alla quarta classe ginnasiale ».

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. L'onor. Veronese ha rivendicato i diritti della matematica; l'onor. Mazzoni ha

rivendicato i diritti del latino, si permetta a me di rivendicare quelli della storia; e in ciò mi troverei d'accordo col ministro proponente. Infatti nel progetto ministeriale è considerata come materia assolutamente necessaria accanto alla lingua italiana, la storia; non così nel progetto dell'Ufficio centrale. Mentre io mi associerei anche alla proposta fatta dall'onorevole Veronese ed a quella dell'onor. Mazzoni, desidererei particolarmente di vedere reintegrato il testo come era nel progetto ministeriale perchè la storia è uno dei principali fondamenti della cultura, e la mancanza di amore agli studi storici da parte di un giovane, depone poco favorevolmente. È questa una materia la cui totale ignoranza non deve essere compensata con l'approvazione nelle altre.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Questo articolo 5 è uno dei tanti prodotti di quella falsa pietà, che informa tutte le nostre leggi scolastiche e che, consacrando un darwinismo a rovescio apre, anzichè chiudere, come sembrerebbe, la via agli inetti, a coloro che, stremati di forze, si affidano esclusivamente alla loro felice pertinacia, ed alla stanchezza irritabile di chi deve giudicarli. E gli appunti che muovo a questo articolo non debbono avere il carattere di opposizione alle idee dell'onorevole ministro della istruzione, in quanto che io debbo anzi compiacermi con lui d'aver con questo progetto data forma pratica alle idee, che io stesso sostenni sull'argomento melanconico degli esami trimestrali, nel mio discorso sul bilancio della istruzione pubblica. E quindi la mia voce di viva approvazione alla iniziativa dell'onorevole ministro si associa a quella di tutti coloro che amano gli studi e desiderano che le scuole nostre forniscano animi forti preparati alla cultura ed alle vittorie intellettuali. Perciò l'osservazione che io muovo a quest'articolo passi come un'opinione, come un dubbio alto, che si interpone alla mia compiacenza. Nè più, nè meno, onorevole ministro, con questo articolo noi veniamo a foggiare, anzi a creare due sorta di licenze; l'una la ordinaria, la vera; quella conseguita superando tutte le prove della legge; l'altra ambigua, incerta, *limitata*, dice la relazione dell'Ufficio centrale, che io chiamerei meglio *licenzino*, nomignolo con cui suolsi chia-

mare quel documento un po' buio, con cui si è autorizzati a cacciare bravamente nel campo altrui, infischiandosi del divieto delle leggi: un contrabbando legale che nel caso concreto accorda ad un diploma di insufficienza riconosciuta, tutti i diritti e i privilegi di quello finora ritenuto il solo legale. Il che vuol dire che noi abbassiamo il livello giuridico e morale delle licenze vere, complete finora conseguite, parificandole, come prova lo stesso articolo, agli *effetti legali*, al *certificato di promozione* od alla *licenza ordinaria* per quanto concerne il titolo di concorrere a carriere, che non sieno quelle di studente universitario.

A me pare assai ingento questa esaltazione giuridica di questo titolo incompleto, come mi pare poco giusto l'abbassamento che ne consegue del titolo completo; il che vuol dire ancora che proprio con una sanzione positiva di legge noi veniamo, equiparandoli, a favorire i più deboli, e quelli che, senza questo provvedimento benigno, sarebbero stati perennemente condannati a chiederlo, senza mai raggiungerlo, e quindi non sarebbero divenuti mai concorrenti con quelli che l'avevano conseguito. È la falsa pietà, onor. ministro, si affermerà in questo senso che, come oggi ben pochi professori sanno resistere alle valorose e sfortunate insistenze, alle raccomandazioni piagnucolose per la licenza liceale, che si invoca (si dice) per aver mezzo di guadagnare il pane, non ve ne saranno più, assolutamente più, che negheranno questa povera concessione di una *licenza limitata*, misero documento agli occhi degli stessi professori e delle persone intelligenti; strumento invece efficacissimo di lotta per questi inetti più o meno audaci, più o meno accattoni; i quali sbucheranno subito col loro documento dalla loro oscurità ed inizieranno quelle battaglie, che senz'esso, sarebbero state assolutamente in-ostenibili. Ecco, onorevole ministro, le conseguenze che facilmente si disegnano con questo *licenzino*.

L'onorevole ministro mi risponderà come già l'Ufficio centrale, che con esso tende a sfollare le scuole universitarie, ad impedire che gli inetti al vero lavoro scientifico aumentino la falange degli spostati e dei non valori intellettuali. Da questo punto di vista l'onorevole ministro ha pienamente ragione, ed io convengo con lui sulla opportunità, anzi sull'urgenza

di *selezionare* (come dicesi con frase barbara) la nostra popolazione universitaria; e per questa ragione la sua proposta del *licenzino* presente può meritare adesione e incoraggiamento, tanto più che come egli stesso premetteva, trattasi di un esperimento; e noi da buoni sperimentatori non dobbiamo respingere nessun onesto tentativo di giungere al fine desiderato. Ma vegga l'onorevole ministro se non si potesse giungere al medesimo risultato, d'istituire cioè un provvido ostacolo alla folla degli inetti verso gl'Istituti scientifici superiori, mediante un'altra forma, che giuridicamente e moralmente, parmi, potrebbe sostituire il nascituro *licenzino*. Vorrei, cioè, stabilire che all'Università ed agl'Istituti superiori non si potesse accedere, se non quando dalla licenza liceale o tecnica risultasse essersi conseguita una data media di punti.

Noi avremmo così sempre una vera e propria licenza liceale, tanto nel caso di miseria di punti, quanto in quello di sufficienza per la esenzione universitaria; ma queste, eguali nella forma e nella denominazione giuridica, sarebbero differenti solo nella graduatoria; e quindi corrisponderebbero ai diplomi di dottori universitari, per i quali è tanto dottore quegli che riporta il massimo, quanto quegli che riporta il minimo dei punti. La forma e la sostanza del documento parmi sarebbero rispettate e non si verrebbe, come avverrà col *licenzino*, a debilitare quelle della licenza completa.

Ed anche, onorevole ministro, vegga se in un futuro organamento delle nostre leggi universitarie non conducesse al medesimo risultato pratico di selezionare gli alunni universitari, il ristabilire quell'esame di ammissione alla Università, spentosi quasi senilmente per la superficialità e la indifferenza dei professori, che dovevano scegliere i loro futuri alunni. L'onorevole ministro sa come quest'esame funzioni abbastanza seriamente in Francia. Io accenno a questo concetto, puramente per dimostrare che si potrebbe giungere agli stessi risultati benevoli agli studi con altra forma. Ma, poichè l'onorevole ministro parla di esperimento, non sarò quegli che mi opporrò positivamente all'art. 5, che egli mostra di preferire. Facciamone dunque leale esperimento; ma senza però che l'amicizia e la stima grandissima verso l'onorevole ministro mi impediscano di guardare

un po' dubbioso al di là dell'orizzonte segnato dalla innovazione sua.

MORANDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDI. Le ultime parole dell'onor. Tamassia, che non intende mettersi *in opposizione assoluta* con l'articolo in discussione, mi hanno incoraggiato a parlare.

Tutto quello che il senatore Tamassia ha detto è certamente molto grave; ma mi pare che, nè lui, nè altri, abbia accennato ad una condizione di fatto delle nostre scuole, condizione che è stata dimenticata dallo stesso ministro poco fa, in uno dei suoi, sempre sensati, discorsi.

La grande popolazione delle nostre scuole medie (direi quasi spaventosa popolazione), il ministro l'ha dimenticata a danno della legge attuale, in un accenno fatto per incidenza, quando ha detto che forse si verrà qui a proporre una legge per rimettere tutti gli esami. È più facile dirlo che farlo, onorevole ministro, e lei lo sa meglio di me. Quando in un istituto avete mille o millecinquecento alunni, andate a rifare tutti gli esami! Dovreste impiegarci, se vorrete farli a dovere, la metà dell'anno. La legge scolastica attuale è quanto di meglio si possa fare, salvo qualche particolare di poco conto, mettendo essa insieme i due concetti: esami obbligatori per tutti, nel numero ritenuto opportuno; esenzioni quante sono necessarie e richieste dalla popolazione scolastica e anche dalla serietà degli esami stessi.

Bisogna ricordare in che modo si facevano, prima della dispensa, gli esami di promozione nei grandi istituti. L'esame era una confessione tra il professore e l'alunno. Il professore, che aveva interrogato l'alunno tutto l'anno, si metteva in una sala e faceva sedere davanti a sé, uno alla volta, per pochi minuti, trenta o quaranta alunni ogni giorno, e sapeva già quali avrebbe approvato, e quali disapprovato. Peggio, dunque, che tempo perso!

Dopo ciò, ritorno alla questione sollevata dal senatore Tamassia.

La popolazione scolastica soverchia, specialmente nelle scuole classiche, e da tutti lamentata, perchè abbassa il livello della cultura, ha indotto l'onor. ministro a presentare questo ingegnoso articolo.

Il ministro vuole evitare che l'indulgenza

naturale dei professori, indulgenza che nessuna legge potrà mai proibire efficacemente, apra le porte dell'Università agli scadenti, come ha benissimo detto l'onor. Tamassia.

Ma, dopo il corso delle scuole elementari, dopo tre, cinque, otto anni di scuola media; dopo insomma un numero rilevante di anni di studio, volete mettere addirittura in mezzo alla strada questi giovani, senza far loro conseguire neppure un «licenzino», come l'ha chiamato l'onor. Tamassia? Sarebbe assai grave; e del resto, non otterreste nulla, giacchè essi, invece del licenzino, avrebbero, purtroppo, la licenza vera e propria.

Trovo dunque opportuno l'articolo dell'onorevole ministro, e se non mi fosse parso tale, l'avrei detto francamente.

D'altra parte, l'esperimento ci dirà tra breve se l'articolo era opportuno o no.

Esorto quindi i miei onorevoli colleghi, se dubbiosi, a votarlo, perchè tra due o tre anni si potrà sempre tornare indietro e sopprimere questa disposizione. Per conto mio, ho quasi piena fiducia che farà buona prova.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Questo articolo rappresenta la parte veramente nuova della legge, ed io sono lieto che il Senato abbia rivolto ad essa la sua attenzione.

Che cosa avviene oggi nelle nostre scuole?

Molte volte agli esami di licenza si presentano dei giovani che non sono giudicati adatti a proseguire gli studi superiori, in quanto non dimostrano attitudine a concepire idee astratte e generali. Ma la Commissione esaminatrice può, dopo otto anni di studio, dopo che questi giovani sono stati tante volte promossi, buttarli senz'altro sulla via?

La famiglia dichiara che intende far troncare gli studi al figlio, per avviarlo agli impieghi, che ha bisogno della licenza liceale per presentarsi agli esami di segretario comunale, per concorrere agli impieghi delle poste e dei telegrafi, delle intendenze di finanza, delle segreterie delle scuole medie e così via, tutti impieghi che richiedono appunto la licenza liceale o d'istituto tecnico.

Altre volte la famiglia dichiara che intende

avviare il figlio alla carriera militare e che alcuni degli studi che si compiono nel liceo si rinnovano all'Accademia militare. Per queste ragioni, nove volte su dieci, la Commissione finisce per dare la licenza liceale al giovane, che ha dichiarato di non andare all'Università ed i giovani, nove volte su dieci, si iscrivono nell'Università.

Lo stesso fenomeno avviene per la quinta ginnasiale. Quante volte le famiglie si raccomandano perchè si conferisca la licenza ginnasiale, con la promessa di non avviare al liceo il ragazzo, ma bensì agli impieghi! Ebbene voi vedete quei giovani ad ottobre presentarsi alla prima liceale e ricominciare gli studi. Così avviene per la terza ginnasiale; con la promozione dalla terza alla quarta ginnasiale il ragazzo può presentarsi a molti piccoli impieghi, specialmente negli uffici postali, può entrare nelle scuole normali, può fare qualche esame di integrazione per scuole professionali. Ebbene questi ragazzi ottengono questa promozione alla quarta ed invece di avviarsi per la via dei piccoli uffici continuano gli studi classici ed arrivano un giorno o l'altro a strappare la licenza definitiva.

Ora, che cosa s'introduce nella nostra legislazione scolastica con questo articolo? Un principio di selezione: il Consiglio dei professori che dichiara: questo giovane è abbastanza preparato per entrare nei piccoli impieghi, ha dato prova di buona volontà e di disposizione al lavoro; ma non ha dato prova di possedere le qualità mentali necessarie per innalzarsi agli studi superiori; onde la Commissione gli dà questa licenza limitata per la quale egli può procurarsi un pane.

È inutile, la pietà agisce anche sull'animo dei professori. Io ricordo che alla licenza liceale, quando un giovane si presentava due, tre volte, si finiva per approvarlo, poichè, una volta condotto a quel punto, non si poteva abbandonarlo sulla strada.

Questo articolo vuole che dai giovani che hanno compiuti determinati studi si tragga quel profitto che si può per il bene della società, senza che quelli, non chiamati a studi più elevati, vadano ad ingombrare le scuole superiori e le Università.

La principale riforma della scuola media, io l'ho accennato più volte, consiste nell'elimi-

nare gli inetti a frequentarla, consiste nel pagare bene i professori e mandare via i pochissimi non buoni. Questa è la riforma organica; tutte le altre modificazioni di architettura esteriore, di una materia di più o di una materia di meno, non contano gran che, poichè la sostanza sta nelle menti degli scolari e dei professori.

Perciò quest'articolo dà modo ai professori di compiere il loro dovere, di selezionare la scolaresca: è un dovere arduo e difficile come quello di istruire.

L'onor. senatore Veronese (e me lo aspettavo) è sorto a difendere la matematica. Voi dite: nello Istituto tecnico non in tutte le sezioni si studia egualmente la matematica. Ma appunto perchè questo giovane non è atto a proseguire gli studi di matematica occorre metterlo da parte; se avesse l'attitudine a questi studi di matematica egli otterrebbe la licenza e potrebbe diventare un ingegnere.

Così per il ginnasio: è perchè il ragazzo mal riesce nel latino che non lo ammettiamo alla quarta ginnasiale, ma gli diamo la facoltà di diventare ricevitore postale o ricevitore telegrafico.

Qui non si deve rintracciare il valore del giovane nella materia fondamentale dell'istituto o del ginnasio, ma il valore suo in quelle discipline che ognuno deve conoscere, ossia nella lingua e nella letteratura nazionale, nella quale poi si assommano e prendono forma le conoscenze di altre discipline.

E se il Senato vorrà accogliere la preghiera del senatore Garofalo, di dare posto anche alla storia, non io certo me ne dorrò per varie ragioni; e perchè ritengo che l'insegnamento della storia abbia un grande valore civile nelle nostre scuole; e perchè la storia è disciplina, di cui si chiede la conoscenza anche negli esami per i piccoli uffici; e perchè infine la storia la può apprendere qualunque ragazzo che abbia buona volontà, poichè è una materia che non presenta speciali difficoltà. È del resto questo un mezzo per saggiare l'operosità dell'alunno, e l'operosità è, negli impieghi d'ordine, di grande importanza.

Il mio amico, onor. Tamassia, ha chiamato quest'articolo frutto della pietà; io direi che è frutto del rigore.

Quest'articolo si propone precisamente di fare

argine alla malintesa pietà che governa spesso volte le nostre scuole medie. Esso non è frutto della pietà, è frutto di una seria considerazione di ciò che avviene nelle nostre scuole, ed è per questo che la licenza o l'idoneità limitata può essere conferita solo a condizioni eccezionali. È necessaria l'unanimità della Commissione; se un solo professore dissente non si può ottenere quel certificato.

L'on. Tamassia dice: voi conferite un certificato giuridicamente uguale alla licenza normale, ma i due documenti presentati ad un concorso pubblico sono uguali. Nel concorso pubblico la Commissione valuterà diversamente la licenza limitata dalla licenza normale; e ad ogni modo coloro che vi sono ammessi debbono dimostrare il loro valore durante l'esame; l'una o l'altra licenza serve soltanto come titolo di ammissione.

Io ringrazio l'on. Morandi di avere con belle parole difeso questo articolo. Egli lo ha interpretato nel suo vero significato, perchè ha vissuto molto tempo nelle scuole medie ed ha potuto verificare che cosa avviene nella pratica.

Io credo che l'esperimento riuscirà bene o male secondo che i nostri professori l'intenderanno e l'applicheranno; ma ho fiducia nel senno dei professori e mi riprometto da questa nuova disposizione di legge dei vantaggi per la nostra istruzione media.

Prego perciò il Senato di approvare questo articolo.

PARPAGLIA, *segretario dell'Ufficio centrale.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA, *segretario dell'Ufficio centrale.* Mi duole che abbia dovuto assentarsi il collega Scialoja, il quale avrebbe sostenuto questa discussione con quella competenza che gli è propria. L'Ufficio centrale evidentemente ha veduto l'importanza eccezionale di questa disposizione di legge, disposizione la quale esorbita, direi quasi, dal concetto generale della legge. Però ha dovuto riconoscere che questa disposizione è stata dettata dall'intelletto non solo, ma dall'esperienza dell'illustre insegnante che presiede oggi alla pubblica istruzione. Quale è la condizione attuale dei nostri ginnasi e dei nostri licei? Una popolazione enorme arrivata all'ultimo grado, direi, perchè non si ebbero né gli insegnanti, né gli alunni adatti nelle diverse

classi; perchè, se nei primi gradi si fosse fatta l'eliminazione, indubbiamente non si sarebbe arrivati al punto in cui siamo. Questa disposizione, se non eliminerà del tutto, certo attenuerà il male, offrendo il mezzo per una eliminazione, senza produrre gravi danni ai giovani; certo avrà un risultato pratico di notevole importanza.

Noi ci troviamo di fronte ad una popolazione scolastica numerosissima, della quale - siamo franchi! - forse la metà non è in condizioni di poter proseguire negli studi. Ora, che cosa avviene? Precisamente per quel che diceva il collega Tamassia, per quella specie di pietà, non s'interrompe il corso degli studi a questi giovani incapaci, ma si è larghi nello avviarli agli Istituti superiori.

Il risultato lo constatiamo nelle Università, nelle quali si va straordinariamente aumentando il numero degli studenti, ma non degli studiosi, e direi la quantità è in ragione inversa della qualità. Così si verifica il disastroso risultato nei concorsi, per i quali è richiesta laurea. Si è constatato in parecchi concorsi il fatto, che oso dire scandaloso, che, su 300 concorrenti, appena 30 riescono vincitori, e si rivela l'assoluta impreparazione nella più elementare cultura generale.

Con questo disegno di legge, si procura di evitare che quei giovani, che non hanno attitudine o non sufficiente preparazione, possano accedere alle Università o agli altri Istituti superiori; si farà luogo ad una selezione, se i professori avranno la coscienza del loro ufficio. E nello stesso tempo si provvede all'avvenire dei giovani già avanzati in età, che, per tolleranza degli insegnanti, passati alle classi superiori nel ginnasio o nel liceo, si troverebbero in condizione di vedersi preclusa ogni via anche ai più modesti impieghi, per i quali non è necessaria una grande cultura ed una grande intelligenza. Così si ottengono due risultati: a coloro che si trovano in quelle condizioni, si dà un mezzo per poter onestamente provvedere alla vita, e sottrarsi dalla via pericolosa del delitto e, d'altra parte, si eliminano coloro che non sono in grado di poter continuare gli studi superiori.

Questo provvedimento, che è necessario oggi, forse sarà inutile domani, perchè, per l'avvenire, nelle nostre scuole avremo la fortuna di avere insegnanti, i quali con coscienza

ed intelletto sapranno e vorranno rispondere alla loro grave missione, e fin dai primi passi saranno allontanati i giovani che, non presentando attitudine allo studio, potranno seguire un'altra via: la selezione avverrà fin dall'inizio, e cesserà quell'enorme affollamento nei ginnasi e nei licei. E allora forse quest'articolo si renderà superfluo.

L'Ufficio centrale non ha accettato con animo leggero quest'articolo, lo accolse specialmente come un mezzo che può provvedere ad una utile selezione, senza produrre gravi danni.

Quindi pregherei il Senato di volerlo approvare.

Voci. Ai voti, ai voti.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No la facoltà.

VERONESE. Avendo l'onor. collega Tamassia proposto l'abolizione di questo articolo, ritengo opportuno di aggiungere una parola a sostegno di esso e della proposta che in questo momento mi sembra buona.

Effettivamente nelle scuole secondarie va fatta una selezione, e specialmente nella scuola classica, ingombra di gente, che non la frequenta per l'amore allo studio nè del latino o dell'italiano, ma da gente che anela ad un certificato che possa procurar loro un impiego. Tutta questa gente va eliminata, perchè una volta giunta all'Università, potrà accadere, come è avvenuto a Padova, che un giovane impieghi otto anni per prendere la laurea in legge, ma alla fine la laurea la prenderà.

Credo che con una riforma della scuola media questo inconveniente potrà essere evitato, ma per far ciò occorrono vari tipi di scuola, in modo da avere nella scuola classica, e nella sezione fisico-matematica i giovani migliori.

Accetto la proposta anche per la storia, e deploro che nelle nostre scuole sia trascurata quella del nostro risorgimento o sia, come in certe scuole private, insegnata con tendenze antipatriottiche. Avviene che nel liceo i giovani conoscono la storia antica e quella del medio evo, ma la moderna non la conoscono affatto, perciò raccomando al ministro che curi questo ramo di studi.

Rinnovo poi la raccomandazione per la matematica, non solo perchè sono innamorato della mia scienza, ma perchè nell'Istituto tec-

nico vi sono condizioni molto diverse da quelle di altre scuole. All'infuori della sezione fisico-matematica, tutte le altre sezioni sono fine a se stesse...

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ma in queste altre sezioni non c'è la licenza limitata; anzi, siccome su questo non ho risposto al senatore Veronese gli dirò che la sua osservazione ha grande forza naturalmente se si riferisce alla sezione di ragioneria e commerciale; ma la disposizione si riferisce solo alla sezione fisico-matematica. Nessuno può avere la licenza limitata nella sezione di ragioneria o commerciale.

VERONESE. Allora la cosa è molto diversa. Ad ogni modo, domando che anche in questo articolo invece di « unanime » si dica « quattro quinti » per le stesse ragioni dette prima...

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. No, no.

VERONESE. Del resto mi rimetto al ministro.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Prego il senatore Veronese di lasciare la parola « unanime ». Si tratta qui di un esperimento da fare, e deve essere circondato da tutte le cautele.

PARPAGLIA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA, *dell'Ufficio centrale*. Non posso parlare a nome dell'Ufficio centrale, perchè qui mi trovo solo, ma, per mio conto, dichiaro che mantengo l'articolo quale è stato proposto. Anzi aggiungo che questo articolo fu accettato appunto per la garanzia che esso offre.

Per quanto riguarda la storia, l'Ufficio centrale l'avrebbe eliminata, per la considerazione che nelle scuole essa s'insegna male e meccanicamente; quindi era inutile considerare tale materia come necessaria per la licenza limitata. Se il ministro tiene a che la storia rimanga, l'Ufficio centrale non fa difficoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Mi consenta l'onor. relatore di dirgli che io non posso associarmi alla sua affermazione che

cioè la storia venga insegnata male nelle nostre scuole.

S'insegna come tutte le altre materie. Tutto dipende dall'insegnante. Nella maggior parte dei casi s'insegna bene.

L'insegnamento della storia è insegnamento importantissimo, perchè è la base della educazione civile e nazionale di un popolo. Un popolo vive più nel passato che nel presente. Supponiamo che noi Italiani dimenticassimo la nostra storia, a che cosa si ridurrebbe il nostro spirito, la nostra suprema idealità? Ecco l'importanza della storia, importanza che per me vale per tutti gli uffizi. La conoscenza della storia ci dà l'orgoglio delle nostre genti, ci fa sentire maggiormente la nostra individualità.

Faccio poi un'altra considerazione: il ragazzo che vuole superare l'esame di storia, vi riesce, se ha buona volontà e per entrare nella vita pubblica, anche nei piccoli uffici, è necessaria la buona volontà. Il buon volere è la qualità migliore dell'uomo. Ed io la storia la vorrei anche per assaggiare il valore morale del ragazzo. Per queste ragioni mi accosto alle considerazioni del senatore Garofalo.

FILOMUSI-GUELFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI-GUELFI. Io mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e credo indispensabile, specialmente per gli studi sociali ed anche per gli studi giuridici, la cognizione esatta della storia, non soltanto antica, ma anche moderna, perchè ciò consta a me (e lo dicevo ora al collega Barracco). Assisto ogni anno agli esami universitari, e in detti esami, avendo avuto bisogno di domandare delle notizie che riguardavano la storia della legislazione, ho domandato: il Regno d'Italia quando è stato fondato? Mi si è risposto: nel 1870!

Un errore come questo è assolutamente incredibile, e non sarebbe immaginabile che coloro, che hanno fatto un certo corso di studi, ignorino questi elementi di storia. Ora che in tutti i rami dello scibile si parla di storia, tanto che nelle scienze naturali c'è ancora la storia dei minerali, non sarebbe assolutamente possibile immaginare che i nostri alunni non imparassero a conoscere la storia!

La storia è necessaria, e dev'essere mantenuta.

PARPAGLIA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA, *dell'Ufficio centrale*. Certo che nessuno dell'Ufficio centrale può disconoscere l'utilità della storia, che è la maestra della nostra vita; le nostre glorie sono nella storia; non possiamo vivere senza le memorie del passato; quindi, ripeto, l'Ufficio centrale non fa nessuna opposizione perchè la storia rimanga. Il motivo per cui l'Ufficio centrale aveva esclusa questa materia, ve lo disse il collega Scialoja nel suo magistrale discorso di ieri.

PRESIDENTE. Allora, poichè anche l'Ufficio centrale accetta, metteremo ai voti l'articolo coll'aggiunta delle parole « e la storia » al primo comma.

PARPAGLIA. Ma per le scuole elementari?

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Nella scuola elementare s'insegnano delle biografie. Del resto, questo articolo riguarda soltanto la terza e quarta ginnasiale, e liceale, la seconda classe dell'Istituto tecnico e la licenza della sezione fisico-matematica. Le scuole elementari non c'entrano.

PARPAGLIA. Del resto, nel regolamento il ministro preciserà meglio.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Precisamente.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'art. 5 colla modificazione proposta dal ministro e dall'onor. Garofalo, ed accettata dall'Ufficio centrale, cioè che nel primo comma si sostituiscono le parole « che non siano l'italiano e la storia » alle altre « eccettuato l'italiano ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 6.

I capi degli istituti governativi e pareggiati d'istruzione media di ogni provincia si riuniscono in adunanze generali sotto la presidenza del provveditore agli studi: di regola due volte l'anno, per prendere accordi sugli esami, sulla distribuzione della scolaresca fra i vari istituti dello stesso ordine, sugli orari, sulle norme comuni da seguire e sui provvedimenti generali da adottare in materia didattica e disciplinare, sulle proposte da presentare al Mini-

stero intorno alle classi aggiunte ed all'assegnazione di esse e per conferire e discutere sui bisogni comuni ai vari istituti della sede e della provincia.

Si potranno tenere anche adunanze parziali di capi di istituti dello stesso ordine di scuole.

Alle riunioni sono invitati anche i presidenti delle Giunte di vigilanza sugli istituti tecnici e nautici.

Al capi d'istituto per tali riunioni spetta il rimborso delle spese di viaggio, a norma del regolamento. Ai capi d'istituti pareggiati tale rimborso è dovuto dall'ente che mantiene la scuola.

(Approvato).

#### Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 4 della legge 28 luglio 1904, n. 403, e 1, 2, 3, 4 o 5 della legge 14 giugno 1907, n. 324.

Con decreti Reali potranno essere apportate modificazioni alle disposizioni del regolamento per gli esami nelle scuole elementari, popolari e medie approvato con R. decreto del 13 ottobre 1904, n. 598, sentita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione relativamente alle scuole medie e la sezione della Giunta stessa per l'istruzione primaria e popolare relativamente alle scuole elementari e popolari.

(Approvato).

#### Art. 8.

Per decreto Reale sarà stabilito il giorno dell'attuazione della presente legge.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Ho domandato la parola soltanto per una raccomandazione.

È data la facoltà al Governo di determinare il termine per l'attuazione di questa legge, e quindi essa potrebbe andare in vigore subito, nel caso non improbabile che sia approvata anche dall'altro ramo del Parlamento in questo scorcio di lavori.

Ora, io raccomando vivamente all'onorevole ministro di fare in modo che questa legge non vada in vigore prima dell'anno scolastico venturo, e ciò allo scopo di evitare quella confusione che è nata nelle nostre scuole altre volte, in occasioni consimili.

A me sembrerebbe inopportuno applicare subito quest'anno la legge, giacché l'epoca degli esami è vicina. Nè sarebbe opportuna per la sessione di ottobre.

Perciò raccomando all'onorevole ministro che nel fissare il termine per l'andata in vigore di questa legge faccia in modo che essa non abbia applicazione per quest'anno.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sono lieto che l'onor. senatore Veronese chieda che si faccia una pronta applicazione della legge: vuol dire che la legge da lui è ritenuta buona. L'assicuro però che essa sarà applicata soltanto dal novembre in poi, in modo che gli esami di luglio e di ottobre non avranno alcuna innovazione.

Io spero che l'altro ramo del Parlamento potrà approvare questo disegno di legge in questo scorcio di lavori, ma anche nel caso che esso dovesse essere rinviato a novembre, spero che arriveremo sempre in tempo per evitare gli esami trimestrali che si dovrebbero ricominciare a dicembre.

PARPAGLIA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA, *dell'Ufficio centrale*. Debbo rilevare come tra il testo proposto dall'Ufficio centrale e quello proposto dall'onor. ministro ci sia una differenza. La proposta dell'on. ministro era questa: «La presente legge entrerà in vigore nell'anno scolastico immediatamente successivo alla sua pubblicazione».

L'Ufficio centrale invece ha proposto: «Per decreto Reale sarà stabilito il giorno dell'attuazione della presente legge», appunto perché il ministro potesse essere libero di stabilire il momento più opportuno per l'andata in vigore di queste disposizioni.

Occorre notare questa differenza.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Come ho avuto già occasione di dichiarare, anche a proposito dell'art. 8 accetto il testo proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 8 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911** » (N. 577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911** ».

Non essendo presente l'onor. ministro del tesoro, domando all'onor. Presidente del Consiglio se sia disposto a sostenere in sua vece la discussione di questo disegno di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non ho nessuna difficoltà a farlo.

Prego allora il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura dell'articolo unico e della tabella.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 550,206.30 e le diminuzioni di stanziamento per una eguale somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È pure approvata la variante di denominazione pel capitolo n. 115 di cui alla tabella medesima.

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11.

## MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	7. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura, compresa la copiatura, e per lavori e servizi speciali da corrispondersi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari ed avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale . . . . .	L. 56,800 »
»	8. Indennità di tramutamento agli impiegati e funzionari in genere dell'Amministrazione centrale e provinciale . . . . .	6,500 »
»	9. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari ed avventizi, dell'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie . . . . .	4,500 »
»	10. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie . . . . .	5,500 »
»	11. Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati di carattere permanente e temporaneo . . . . .	49,800 »
»	12. Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero nell'interesse dei vari servizi del Ministero e rappresentanze a Congressi e ad Esposizioni . . . . .	37,500 »
»	13. Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse) . . . . .	10,000 »
»	15. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale. . . . .	21,500 »
»	17. Acquisto di opere e di pubblicazioni periodiche di carattere scientifico o tecnico per la biblioteca del Ministero; acquisto di pubblicazioni ed abbonamenti a riviste, per uso degli uffici amministrativi del Ministero. . . . .	2,000 »
»	18. Acquisto ed abbonamento a giornali - Acquisto di leggi e decreti, di atti parlamentari, orari, annuari e pubblicazioni affini di qualsiasi natura . . . . .	2,000 »
»	19. Rilegatura di registri e di libri . . . . .	7,000 »
»	20. Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annuali, bollettini e statistiche, di circolari, modelli, istruzioni e di altre pubblicazioni relative ai servizi del Ministero. . . . .	36,000 »
»	28. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie. . . . .	35,000 »
»	31. Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio, per morte od altre cause, al personale delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti, al personale straordinario ed alle rispettive famiglie. . . . .	4,000 »
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	L. 278,100 »

	<i>Riporto . . .</i>	L. 278,100 .
Cap. n. 35. Statistiche agrarie - Indennità e rimborso di spese di viaggio a funzionari dell'Amministrazione provinciale, a funzionari di altre Amministrazioni e ad estranei - Contributi e concorsi ad istituzioni agrarie per la rilevazione statistica annuale e pel catasto agrario - Comitati provinciali e circondariali - Carte geografiche, istrumenti, oggetti diversi ed altro spese inerenti al servizio della statistica agraria; mercuriali dei prodotti agrari . . . . .	>	16,000 .
> 36. Esposizioni, mostre agrarie e concorsi a premi - Acquisto di medaglie . . . . .	>	5,000 .
> 42. Applicazione della legge 20 agosto 1898, n. 377, sulla sofisticazione del sommacco . . . . .	>	500 .
> 48-bis. Indennità di residenza in Roma al personale antifillosserico (Spese fisse) . . . . .	>	350 .
> 55. Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale dei depositi dei cavalli stalloni (Spese fisse) . . . . .	>	20,000 .
> 56. Spese per il funzionamento dei depositi ed alimentazione dei cavalli . . . . .	>	105,000 .
> 70. Casermaggio, mobili, strumenti, armi e munizioni, cavalli, trasporti e altre spese per gli uffici forestali . . . . .	>	3,000 .
> 93. Spese d'ufficio, acquisto di libri, provvista, riparazione e trasporto di materiale scientifico . . . . .	>	3,000 .
> 97. Indennità per reggenza di uffici minerari; acquisto di strumenti o di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili, trasporti ed altre spese pel servizio minerario . . . . .	>	2,000 .
> 103. Concorsi ed incoraggiamenti ad istituzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie; incoraggiamenti ad industrie e studio dei problemi tecnici che ad esse si riferiscono; premi e medaglio al merito industriale; borse di pratica industriale . . . . .	>	5,000 .
> 116. Acquisto, manutenzione e riparazioni di materiali; strumenti e mobili per gli uffici metrici e per i laboratori centrali; riparazioni di locali; fabbricazione di punzoni o di timbri; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; altre spese per i laboratori centrali; imballaggi e trasporti; comparazione quinquennale ed aggiustamento dei campioni metrici . . . . .	>	7,000 .
> 127. Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura . . . . .	>	15,000 .
> 131. Spese per il funzionamento delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura . . . . .	>	18,000 .
> 135. Spese per il mantenimento dell'Istituto forestale di Vallombrosa . . . . .	>	3,000 .
> 136. Scuola pratica di silvicoltura per le guardie forestali di Cittaducale . . . . .	>	3,000 .
	<i>Da riportarsi . . .</i>	L. 483,950 .

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . . L.	483,950 »
Cap n. 140. Posti e borse di studio in istituti agrari all'interno ed all'estero; sussidi ad allievi bisognosi delle scuole di agricoltura in genere . . . . .		4,000 »
• 151. Inchieste, studi, traduzioni, lavori statistici e compensi a cancellieri dei collegi di probiviri; sussidi ad istituzioni aventi lo scopo di promuovere il benessere delle classi operaie . . . . .		10,000 »
• 154. Esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa alla reciproca protezione degli operai (legge 2 luglio 1908, n. 333) . . . . .		15,000 »
• 162. Incoraggiamenti, sussidi, premi o medaglie per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza e cooperazione e di quelle generalmente dirette a vantaggio delle classi operaie . . . . .		4,000 »
• 186- <i>sexies</i> . Contributo straordinario a favore del laboratorio di chimica agraria di Udine . . . . .		3,600 »
• 208. Compilazione della statistica agraria (legge 2 luglio 1908, n. 358) . . . . .		10,000 »

*Saldi di spese residue.*

• 202- <i>quater</i> . Saldo degli impegni per indennità e diarie per spese di missioni e di Commissioni dell'esercizio 1908-909 a favore dei signori Ampola, Iona, La Farina e Menozzi . . . . .	2,474.45
• 202- <i>quinquies</i> . Saldo degli impegni per rimborso di spese eseguite nel 1902-903 e nel 1905-906 dal Prefetto di Bari nell'interesse del servizio antifillosserico »	1,631.35
• 202- <i>sexies</i> . Saldo degli impegni del 1909-10 per indennità a funzionari dell'Osservatorio di Tiriolo residenti in località danneggiata dal terremoto del 28 dicembre 1908 . . . . .	2,550.50
• 225. Censimento generale degli animali equini, bovini, suini ed ovini (legge 14 luglio 1907, n. 535). . . . .	3,000 »
• 234. Spese per la Commissione d'inchiesta parlamentare per lo studio delle condizioni degli operai delle miniere in Sardegna, e sui loro rapporti con gli esercenti le miniere stesse (legge 19 luglio 1906, n. 393) . . . . .	10,000 »
Totale delle maggiori assegnazioni . . . L	550,206.30

## DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	1. Personale di ruolo, delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti per l'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse) . . . L.	27,000 »
»	2. Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo e delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti (Spese fisse) . . . »	6,400 »
»	14. Manutenzione, riparazioni ed adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale . . . . . »	7,000 »
»	21. Pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero, di riassunti ed estratti del bollettino stesso, per diffondere notizie aventi carattere di speciale utilità pratica . . . . . »	14,000 »
»	23. Spese di posta per la corrispondenza . . . . . »	10,000 »
»	32. Stipendi agli ispettori dei vari servizi dell'agricoltura (Spese fisse). . . . . »	39,350 »
»	33. Indennità di residenza in Roma agli ispettori dell'agricoltura (Spese fisse). . . . . »	3,000 »
»	48. Spese per l'applicazione delle leggi 6 giugno 1901, n. 355, e 7 luglio 1907, n. 490, relative ai consorzi di difesa contro la <i>phylloxera vastatrix</i> . . . »	23,350 »
»	49. Viticoltura; acquisto e coltivazione di viti americane; contributi e concorsi - Studi ampelografici . . . »	48,000 »
»	52. Stipendi ed assegni ai professori ambulanti di zootecnia e di caseificio (Spese fisse) . . . . . »	2,400 »
»	54. Istituti zootecnici di Monte di mezzo, Poppi e Potenza . . . . . »	30,000 »
»	58. Incoraggiamenti alla produzione cavallina - Sovvenzioni ad associazioni di allevatori; visite agli stalloni privati; spese e contributi per acquisti e per cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore a consorzi e privati; premi agli stalloni ed alle cavalle destinate alla riproduzione; esposizioni e concorsi ippici . . . . . »	50,000 »
»	67. Stipendi ed indennità al personale forestale (Spese fisse) . . . . . »	33,850 »
»	72. Stipendi ed indennità alle guardie forestali demaniali (Spese fisse). . . . . »	2,500 »
»	76. Retribuzioni, compensi ed altre spese per l'esecuzione delle leggi sui demani comunali del Mezzogiorno, sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie ex-pontificie e dell'Emilia. . . . . »	2,000 »
»	77. Bollettino feudale (compensi a funzionari di altre Amministrazioni e ad estranei per la raccolta, il riscontro e lo spoglio degli atti da pubblicarsi; compilazione e stampa del Bollettino) . . . . . »	7,000 »
»	78. Stipendi al personale del bonificamento agrario e della colonizzazione (Spese fisse) . . . . . »	8,000 »
	Da riportarsi . . . L.	<u>308,850 »</u>

	<i>Riporto</i> . . . L.	308,850 »
Cap. n. 86. Concorso a favore dei Consorzi d'irrigazione (legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3ª) . . . . . »		12,656.30
» 89. Stipendi ed indennità al personale addetto al servizio geodinamico e meteorologico (Spese fisse). . . . . »		2,500 »
» 95. Stipendi ed indennità al personale del Regio Corpo delle miniere (Spese fisse) . . . . . »		8,500 »
» 101. Spese per l'Ufficio delle informazioni commerciali, comprese le stampe speciali; inchieste industriali e commerciali; traduzioni e spese diverse per i servizi della industria e del commercio . . . . . »		4,500 »
» 102. Esposizioni all'interno ed all'estero ed acquisto di medaglie. . . . . »		5,000 »
» 104. Sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni riguardanti le caldaie a vapore, la fabbricazione e l'uso del carburo di calcio e del gas acetilene, le trasmissioni e gl'impianti elettrici ed altri servizi analoghi; studi e ricerche sulle forze motrici e gli impianti elettrici all'interno ed all'estero . . . . . »		3,500 »
» 108. Studi sui trasporti terrestri e marittimi e sulle relative tariffe: ricerche sulle vie di comunicazione più convenienti per agevolare la nostra esportazione; spese ed incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio all'interno. . . . . »		2,000 »
» 110. Stipendi ed indennità per spese d'ufficio al personale metrico (Spese fisse). . . . . »		11,500 »
» 115. Insegnamento agli aspiranti verificatori ed assegni agli aspiranti allievi e volontari - Spese inerenti al concorso ed al corso d'insegnamento . . . . . »		2,500 »
» 119. Concorso nella spesa dell'Ufficio internazionale per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale in Berna; compilazione dei bollettini industriali, traduzioni ed altre spese. . . . . »		5,500 »
» 120. Stipendi agli ispettori dell'insegnamento professionale (Spese fisse). . . . . »		2,500 »
» 122. Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle scuole superiori di agricoltura (Spese fisse). . . . . »		25,000 »
» 123. Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle stazioni agrario e speciali (Spese fisse) . . . . . »		17,000 »
» 125. Stipendi ed assegni al personale di segreteria delle scuole superiori d'agricoltura e delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse). . . . . »		4,000 »
» 128. Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali . . . . . »		2,500 »
» 129. Stipendi ed assegni al personale delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura (Spese fisse) »		47,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	465,006.30

	<i>Riporto</i> . . . L.	465,006.30
Cap. n. 133. Impianto di scuole pratiche e di scuole speciali di agricoltura e spese straordinarie, anche per scuole superiori, per completarne l'arredamento. . . . .	18,000	»
• 143. Sussidi ed incoraggiamenti a scuole industriali e commerciali e ad altre istituzioni affini inteso a promuovere gli studi e le esercitazioni per il perfezionamento della produzione e l'incremento degli scambi; concorsi e sussidi per fondazioni di scuole industriali e commerciali, per impianto ed ampliamento di officine e laboratori, per acquisto di materiale ed altro; collezioni, modelli, materiale didattico e pubblicazioni; premi, medaglie, studi, traduzioni, viaggi d'istruzione; mostre didattiche e spese per eventuali riunioni d'insegnanti, compensi al personale delle scuole non governative e sussidi al personale stesso e relative famiglie, incoraggiamenti per l'educazione fisica, concorsi ed incoraggiamenti per libri di testo. . . . .	5,000	»
• 152. Applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di altre leggi e regolamenti di carattere sociale . . . . .	2,000	»
• 155. Stipendi al personale di vigilanza degli Istituti di credito e di previdenza (Spese fisse) . . . . .	18,000	»
• 156. Indennità di residenza in Roma al personale di vigilanza degli Istituti di credito e di previdenza (Spese fisse). . . . .	1,500	»
• 163. Concorso al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sui mutui per le case popolari concessi ai comuni nell'interesse proprio o di istituti autonomi (articoli 12 e 16 della legge 2 gennaio 1908, n. 5) . . . . .	28,000	»
• 164. Premi alle istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'art. 24 della legge 29 marzo 1906, n. 100. . . . .	9,000	»
• 167. Stipendi ai controllori dell'Economato generale ed assegni al personale straordinario addetto ai magazzini compartimentali (Spese fisse) . . . . .	2,000	»
• 171. Campionari; vestiario al personale di fatica dei magazzini compartimentali; assicurazione dei locali contro gl'incendi, manutenzioni, arredamento, illuminazione, riscaldamento e altre spese per il funzionamento dei magazzini . . . . .	1,700	»
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . L.	550.206.30	

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1911

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Per l'interpellanza dei senatori Barzellotti ed altri.**

**BARZELLOTTI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BARZELLOTTI.** Poichè io vedo qui presente l'onorevole Presidente del Consiglio, mi permetto di ricordargli che io ed alcuni miei colleghi abbiamo presentato all'Ufficio di Presidenza, vari giorni or sono, un'interpellanza intorno alla questione della possibile o probabile vendita del palazzo Farnese, intorno alla quale si diceva fossero state riprese le trattative.

Questa nostra interpellanza ha poi ricevuto da parecchi colleghi uno spontaneo e vivo consenso; e credo di poter affermare che l'interesse ed il sentimento, che ci hanno indotti a presentarla, siano partecipato dai moltissimi, che in Italia hanno a cuore gli studi, la scienza, l'arte e l'alta cultura.

Mi permetto perciò di rivolgere all'onorevole Presidente del Consiglio ed ai suoi colleghi, che egli aveva dichiarato di voler interrogare, la vivissima preghiera di fissare, il più presto che sarà possibile, il giorno della loro risposta a questa interpellanza; con la quale noi domandiamo che ci sia data una parola affidatrice e rassicurante intorno alle sorti di questo insigne monumento dell'arte italiana. (*Vivissime approvazioni*).

**GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Domando di parlare,

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Mi riservo di prendere accordi con i miei colleghi per determinare il giorno, in cui rispondere all'interpellanza presentata dall'onorevole Barzellotti e dai suoi colleghi.

**BARZELLOTTI.** La ringrazio.

#### Nomina di Commissario.

**PRESIDENTE.** Il senatore Reynaudi avendo rassegnato le dimissioni da commissario dei due Uffici centrali per l'esame dei disegni di legge, uno relativo all'avanzamento dei tenenti di vascello e l'altro relativo al personale dei disegnatori della Regia marina, in virtù dell'articolo 22 del nostro regolamento, ho chiamato a far parte dei due Uffici predetti l'onorevole senatore Annaratone.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Annuncio che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Proclamo quindi convalidata la nomina a senatore dei signori: Arnaboldi Gazzaniga conte Bernardo; Beccaria Incisa nobile Emanuele; Grenet Francesco vice ammiraglio; Lanciani Rodolfo professore; Ponza di San Martino nobile dei conti Cesare; Sinibaldi avvocato Tito; Vittorelli nobile Jacopo; Fano professor Giulio; Lustig professor Alessandro, e li dichiaro ammessi alla prestazione del giuramento.

#### Giuramento del senatore Fano.

**PRESIDENTE.** Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Fano prof. Giulio, i cui titoli per la nomina a senatore furono testè convalidati dal Senato, prego i senatori Torrigiani Filippo e Blaserna di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Fano viene introdotto nell'Aula e presta giuramento colla consueta formula).

**PRESIDENTE.** Do atto al senatore Fano del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**PRESIDENTE.** Le votazioni che dovevano aver luogo oggi sono rinviate alla seduta di lunedì prossimo.

Lunedì, 12 corrente, riunione degli Uffici alle ore 15.

Seduta pubblica alle ore 16.30 col seguente ordine del giorno:

I. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. CXX, CXXI,

CXXII, CXXIII, CXXIV, CXXV, CXXVI, CXXVII e CXXVIII - *Documenti*).

II. **Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:**

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 548);

Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie (N. 545);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 577).

III. **Discussione dei seguenti disegni di legge:**

Tombola telegrafica a favore degli ospedali e dei ricoveri di Mirandola e Finale Emilia e dell'ospedale di San Felice sul Panaro (N. 522);

Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Massa, di Pontremoli, di Fivizzano e di Castelnuovo di Garfagnana (N. 524);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 9516.41 per provvedere al saldo di spese residuali iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 498);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 148.58 verificatasi sull'asse-

gnazione del capitolo n. 5: « Ministero - Spese d'ufficio » (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 501);

Approvazione di eccedenze di pagamenti per lire 41,438.62 verificatesi nel conto consuntivo 1909-910 in conto dei residui passivi degli esercizi 1908-909 e retro (N. 492);

Provvedimenti a favore delle provincie invase dalle cavallette (N. 573);

Modificazioni all'art. 56 della legge di pubblica sicurezza (norme per l'uso degli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento) (N. 555);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 578);

Sulla cittadinanza (N. 164);

Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida (N. 523);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 17 giugno 1911 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.